



IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

RHIAG S.R.L.

Allegato I

Elenco dei reati e degli illeciti ex D. Lgs.231/2001

Adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 30.11.2023

INDICE

1 I REATI E GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

2 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE [ARTT. 24 E 25 D.LGS. 231/2001]

2.1	MALVERSAZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE	6
2.2	TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE	7
2.3	TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELLE COMUNITÀ EUROPEE	8
2.4	FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO	8
2.5	FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE	9
2.6	FRODE AI DANNI DEL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA E DEL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE	10
2.7	TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI.....	11
2.8	TURBATA LIBERTÀ DEL PROCEDIMENTO DI SCELTA DEI CONTRAENTI	12
2.9	CONCUSSIONE E INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ.....	13
2.10	CORRUZIONE	14
2.11	PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI	17
2.12	TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE	17
2.13	PECULATO	18
2.14	PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL'ERRORE ALTRUI.....	18
2.15	ABUSO D'UFFICIO	20

3 REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI [ART. 24-BIS D.LGS. 231/2001]..... 21

3.1	DOCUMENTI INFORMATICI	22
3.2	ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO	22

3.3	DETEZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, CODICI E ALTRI MEZZI ATTI ALL'ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI.....	24
3.4	DETEZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO.....	24
3.5	INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE.....	25
3.6	DETEZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE E DI ALTRI MEZZI ATTI A INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE.....	26
3.7	DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI.....	27
3.8	DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ.....	27
3.9	DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI.....	28
3.10	DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ.....	28
3.11	FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA.....	29
4	DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA [ART. 24-TER D.LGS. 231/2001]	29
4.1	ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE.....	30
4.2	ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO.....	31
4.3	SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO	32
4.4	SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE	32
4.5	ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE	33
4.6	DELITTI IN TEMA DI ARMI E DI ESPLOSIVI	33
5	REATI CONNESSI ALLA FALSIFICAZIONE DI VALORI E DI SEGNI DI RICONOSCIMENTO [ART. 25-BIS D.LGS. 231/2001]	33
5.1	REATI LEGATI ALLA GESTIONE DI VALORI	34
5.2	REATI LEGATI ALLA GESTIONE DI SEGNI DI RICONOSCIMENTO.....	37

6	DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO [ART. 25-BIS 1. D.LGS. 231/2001]	38
6.1	REATI CONTRO IL LIBERO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI E COMMERCIALI ...	39
6.2	FRODI COMMERCIALI	39
6.3	REATI AVENTI AD OGGETTO SOSTANZE ALIMENTARI/PRODOTTI AGROALIMENTARI	41
6.4	USURPAZIONE DEI TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE.....	41
7	REATI SOCIETARI [ART. 25-TER D.LGS. 231/2001]	42
7.1	FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI E FATTI DI LIEVE ENTITÀ.....	43
7.2	IMPEDITO CONTROLLO	45
7.3	REATI SUL CAPITALE.....	46
7.4	CORRUZIONE TRA PRIVATI E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI.....	47
7.5	ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA	50
7.6	AGGIOTAGGIO.....	50
7.7	OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA...	50
7.8	OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI	52
7.9	FALSE O OMESSE DICHIARAZIONI PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO PRELIMINARE	52
8	REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO [ART. 25-QUATER D.LGS. 231/2001].....	53
9	PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI [ART. 25-QUATER.1. D.LGS. 231/2001]	56
10	REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE [ART. 25-QUINQUES D.LGS. 231/2001].....	56
11	REATI DI ABUSO DI MERCATO [ART. 25-SEXIES D.LGS. 231/2001].....	62
11.1	ABUSO O COMUNICAZIONE ILLECITA DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE. RACCOMANDAZIONE O INDUZIONE DI ALTRI ALLA COMMISSIONE DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	63
11.2	MANIPOLAZIONE DEL MERCATO.....	66
12	REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME [ART. 25-SEPTIES D.LGS. 231/2001].....	68
13	REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' AUTORICICLAGGIO [ART. 25-OCTIES D.LGS. 231/2001].....	69
13.1	RICETTAZIONE	70

13.2	RICICLAGGIO.....	71
13.3	IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA.....	72
13.4	AUTORICICLAGGIO.....	73
14	DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI [ART. 25-OCTIES.1 D.LGS. 231/2001].....	74
15	VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE [ART. 25-NOVIES D.LGS. 231/2001].....	75
16	REATI IN MATERIA DI DICHIARAZIONI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA [ART. 25-DECIES D.LGS. 231/2001].....	79
17	REATI AMBIENTALI [ART. 25-UNDECIES D.LGS. 231/2001].....	79
17.1	ECOREATI	79
17.2	REATI INERENTI ALLE SPECIE E AI SITI PROTETTI	81
17.3	REATI PREVISTI DAL TESTO UNICO SULL'AMBIENTE (D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152)	82
17.4	REATI IN MATERIA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE DI ANIMALI IN VIA DI ESTINZIONE (L. 7 FEBBRAIO 1992, N. 150)	87
17.5	REATI IN MATERIA DI TUTELA DELL'OZONO STRATOSFERICO E DELL'AMBIENTE (L. 28 DICEMBRE 1993, N. 549)	89
17.6	REATI IN MATERIA DI INQUINAMENTO PROVOCATO DALLE NAVI (D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 202) 91	
18	REATI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE [ART. 25-DUODECIES D.LGS. 231/2001].....	91
19	REATI DI RAZZISMO E XENOFobia [ART. 25-TERDECIES D.LGS.231/2001]	93
20	FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI [ART. 25-QUATERDECIES D. LGS. 231/2001].....	93
21	REATI TRIBUTARI [ART.25 QUINQUESDECIES D.LGS. 231/01].....	95
22	REATI IN MATERIA DI CONTRABBANDO [25 SEXIESDECIES D.LGS. 231/01].....	99
23	REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE [ART. 25-SEPTIESDECIES D.LGS. 231/01] 100	
24	REATI TRANSNAZIONALI [ART. 10 L. 146/2006]	101
24.1	ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE.....	103
24.2	ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO	103
24.3	ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA AL CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI 103	

24.4	ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE	103
24.5	DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE	104
24.6	INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....	104
24.7	FAVOREGGIAMENTO PERSONALE.....	104

1 I REATI E GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

Si fornisce qui di seguito una breve descrizione dei reati e degli illeciti amministrativi¹ la cui commissione da parte di soggetti funzionalmente legati all'Ente, rivestano essi posizione apicale ovvero siano sottoposti all'altrui controllo e vigilanza, determina, al ricorrere dei presupposti previsti dal D. Lgs. 231/2001, l'insorgenza della responsabilità amministrativa dell'Ente medesimo ai sensi e per gli effetti della citata normativa.

* * * *

2 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE [artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001]

2.1 Malversazione di erogazioni pubbliche

Il reato di malversazione di erogazioni pubbliche consiste nell'impiego di finanziamenti erogati dallo Stato, da altro Ente Pubblico o dalle Comunità Europee per la realizzazione di opere ed attività di pubblico interesse, per finalità diverse da quelle per le quali sono stati erogati.

L'ipotesi criminosa si caratterizza pertanto per l'ottenimento di finanziamenti pubblici in modo lecito e per il successivo utilizzo degli stessi per finalità diverse da quelle sottese all'erogazione.

Il reato di Malversazione di erogazioni pubbliche ha subito una modifica normativa ai sensi della Legge n. 25/2022, in particolare dell'art. 28-bis, primo comma, della stessa legge, rubricato come "Malversazione di erogazioni pubbliche" anziché "Malversazione a danno dello Stato".

La novella normativa ha, altresì, esteso la descrizione dell'oggetto della condotta di malversazione, così disponendo: Art. 316-bis. c.p. "Malversazione di erogazioni pubbliche"

Chiunque, estraneo alla pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Con riferimento al reato di malversazione di erogazioni pubbliche, occorre chiarire che, con la nuova formula "altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate", il legislatore ha voluto intendere ogni forma di intervento economico, ivi compresi i mutui agevolati e qualsivoglia

¹ La specifica è conseguente alla previsione di illeciti amministrativi introdotti con l'art. 9 della Legge Comunitaria relativa all'abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato. In particolare, si tratta degli artt. 187 *bis* e 187 *ter* del TUF, di seguito riportati

erogazione di natura pubblicistica, erogata, oltre che dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle comunità europee, mentre con il riferimento ad opere o attività di pubblico interesse sembra che il legislatore si sia voluto riferire non tanto alla natura dell'opera o dell'attività in sé e per sé considerata quanto piuttosto allo scopo perseguito dall'ente erogante.

2.2 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e indebita percezione di erogazioni pubbliche

I reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e di indebita percezione di erogazioni pubbliche si caratterizzano per l'ottenimento illecito di erogazioni da parte dello Stato, delle Comunità Europee o di altri enti pubblici.

A differenza della malversazione di erogazioni pubbliche che mira a reprimere l'impiego illecito di contributi lecitamente ottenuti, i reati in questione sono rivolti a sanzionare la percezione indebita dei contributi pubblici.

Anche i reati sopramenzionati hanno subito modifiche normative dall'art 28-bis della Legge n. 25/2022, che ha esteso al corpo normativo sia dell'art. 640-bis c.p. che in quello dell'art. 316-ter c.p. anche il novero delle sovvenzioni.

Art. 640-bis c.p.– “Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri². La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Art. 316-ter.c.p.“Indebita percezione di erogazioni pubbliche”

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate,

concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito

2.3 Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal D. Lgs 231/2001, la fattispecie di truffa assume rilievo soltanto nel caso in cui il soggetto passivo degli artifici e raggiri che caratterizzano la relativa condotta sia lo Stato o altro Ente pubblico. Il reato di "Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee" è stato di recente modificato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari" (c.d. "Riforma Cartabia"). Nello specifico, il suddetto provvedimento ha abolito l'aggravante di cui all'art. 61 primo comma n. 7) c.p., così modificando il corpo normativo dell'art. 640 c.p.

art. 640 c.p. – Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee
Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente.

2.4 Frode Informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal D.lgs. 231/2001, la fattispecie di frode informativa assume rilievo soltanto nel caso in cui l'alterazione del sistema informatico o telematico o dei dati in essi contenuti sia perpetrata ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico.

Per "sistema informatico" deve intendersi l'hardware (insieme degli elementi costituenti l'unità centrale di elaborazione) ed il software (insieme dei programmi che permettono all'elaboratore centrale di effettuare operazioni), nonché gli altri elementi che arricchiscono le funzionalità ed le utilità di sistema (stampanti, video, scanner, tastiere), che permettono l'attività di elaborazione automatica di dati ed il trattamento automatico delle informazioni, mentre per sistema telematico deve intendersi l'insieme di oggetti, collegati fra loro, che sfrutta principi e tecnologie legati al computer ed alle telecomunicazioni e che presuppone l'accesso dell'utente a banche dati memorizzate su un elaboratore centrale (ad esempio, costituisce un sistema telematico il computer collegato alla rete telefonica tramite modem).

Anche il corpo normativo del suddetto reato è stato modificato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari" (c.d. "Riforma Cartabia"), come di seguito riportato:

Art. 640-ter c.p.- "Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico"

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

2.5 Frode nelle pubbliche forniture

art. 356 c.p. – "Frode nelle pubbliche forniture"

Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Il reato di frode nelle pubbliche forniture è stato introdotto dal D.lgs. n. 75/2020, con l'obiettivo di tutelare il buon andamento della pubblica amministrazione e, più nello specifico, il regolare funzionamento dei servizi pubblici e dei pubblici stabilimenti.

Nello specifico, si tratta di un reato proprio, che può essere realizzato esclusivamente da soggetto vincolato contrattualmente con lo Stato, con un ente pubblico o con un'impresa esercente un servizio di pubblica necessità, e quindi dal fornitore, dal subfornitore, dal mediatore e dal rappresentante.

Ai fini del perfezionamento del reato non è necessario che il soggetto agisca con specifici raggiri né che i vizi della cosa fornita siano occulti, purché sussista la malafede nell'esecuzione del contratto. Infatti, il delitto in esame può concorrere con la truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640), qualora oltre alla malafede di cui sopra vi sia anche l'utilizzo di artifici o raggiri.

2.6 Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

art. 2. L. n.898/1986 – “Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale”

Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

Anche il reato di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è stato introdotto dal D.lgs. n. 75/2020.

2.7 Turbata libertà degli incanti

La Legge 9 ottobre 2023, n. 137, di conversione con modifiche del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, recante “Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione” ha esteso il catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, allargando il perimetro delle attività a rischio nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, interessando anche le fasi prodromiche allo svolgimento delle gare pubbliche.

Art. 353 c.p. – “Turbata libertà degli incanti”

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di Pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

La fattispecie delineata dall'art. 353 c.p. si colloca tra i delitti dei privati contro la pubblica amministrazione. Ratio indiscussa della norma in esame è quella di assicurare efficace tutela rispetto alla fase di formazione dell'attività negoziale della pubblica amministrazione, con specifico riguardo alla scelta dei contraenti e al rispetto delle regole volte a disciplinare le gare cui l'amministrazione risulti interessata.

Dottrina e giurisprudenza tendono a qualificare il delitto di cui all'art. 353 c.p. come reato plurioffensivo, il cui bene protetto “è rappresentato non soltanto dalla libertà di partecipazione alle gare nei pubblici appalti o nelle licitazioni private, ma anche dalla libertà di chi vi partecipa di influenzarne l'esito, secondo la libera concorrenza e attraverso il gioco della maggiorazione

delle offerte. Il tutto secondo una linea volta a privilegiare il valore della par condicio, insito in qualsiasi procedimento di tipo concorsuale” (Cass. pen., sez. II, 26.1.2006, n. 4925, in Riv. pen., 2006, 654).

Soggetto attivo del delitto di turbata libertà degli incanti può essere chiunque, sia egli estraneo, interessato e, persino, controinteressato alla gara. Si tratta, dunque, di un reato comune. Il co. 2 dell’art. 353 c.p. introduce, invece, in relazione al soggetto attivo, una circostanza aggravante a effetto speciale, ove questo si identifichi in «persona preposta dalla legge o dall’autorità agli incanti o alle licitazioni». Circa la nozione di «preposto» è stato precisato che essa «va determinata con riferimento non limitato al momento terminale – e cioè alla celebrazione della gara – ma avendo riguardo all’intero iter procedimentale che il pubblico incanto per la sua realizzazione comporta: lo svolgimento del pubblico incanto, infatti, dà luogo ad un procedimento amministrativo complesso, nel cui arco la funzione del preposto si inserisce ed opera attraverso gli specifici compiti ai quali lo stesso è chiamato, sicché la qualifica di persona preposta dalla legge o dall’autorità ai pubblici incanti o alle licitazioni private non può essere limitata a chi presiede e dirige la gara, ma comprende tutti coloro che svolgono funzioni essenziali nell’intero percorso procedimentale» (Cass. pen., sez. VI, 13.1.2005, n. 4185).

Nonostante l’ampia descrizione delle modalità tramite cui la fattispecie possa configurarsi, la locuzione “altri mezzi fraudolenti” porta a ritenere che trattasi di reato a forma libera, volendo il legislatore ricomprendere tutti i mezzi concretamente idonei a turbare la libertà degli incanti, alterando il regolare funzionamento e la libera partecipazione degli offerenti alla gara.

Data la natura di reato di pericolo, esso si realizza indipendentemente dal risultato della gara, essendo per contro sufficiente che sia deviato il suo regolare svolgimento. Presupposto del reato è la pubblicazione del bando, non potendovi essere alcuna consumazione, neanche nella forma tentata, prima di tale momento.

Il dolo è generico, e consiste nella volontà di impedire o turbare la gara o di allontanare gli offerenti attraverso le modalità enucleate dalla norma.

2.8 Turbata libertà del procedimento di scelta dei contraenti

Sino alla novella del 2010, che ha introdotto la fattispecie di cui all’art. 353 bis c.p. (art. 10 l. n. 136/2010), sfuggivano alla sfera del penalmente rilevante tutte le condotte, identiche a quelle delineate dall’art. 353 c.p., destinate a influire sulla fase precedente la gara, in cui tuttavia potevano verificarsi fatti egualmente significativi ai fini della determinazione dei contenuti del bando e di altri atti equipollenti suscettibili di incidere sulla scelta dei contraenti da parte della pubblica amministrazione.

Il legislatore, per contrastare il deprecabile fenomeno della turbativa d'asta che nelle sue multiformi manifestazioni può investire anche il procedimento formativo del bando di gara, condizionandone il contenuto in modo tale che un determinato soggetto possa essere fuorviato nell'aggiudicazione ancor prima dell'apertura della gara, mettendo così in pericolo, da un lato, il buon andamento della pubblica amministrazione e dall'altro la libera concorrenza dei partecipanti alla gara - ha introdotto la nuova figura di reato descritta dall'art. 353 bis c.p., che affiancando l'art. 353, reprime le condotte di turbativa poste in essere antecedentemente alla pubblicazione del bando.

Art. 353 bis c.p. – “Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente”

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

È evidente che la fattispecie di cui all'art. 353 bis c.p. è costruita come un reato di pericolo (atti diretti a turbare il procedimento amministrativo di formazione del bando), a dolo specifico (finalità di condizionare la scelta del contraente); quindi, la consumazione è indipendente dalla realizzazione del fine medesimo e viene anticipata alla fase di pubblici incanti anteriore alla pubblicazione del bando.

2.9 Concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità

Con la recente Legge n. 190 del 6.11.2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13.11.2012, il Legislatore italiano ha apportato alcune modifiche di sostanza all'art. 317 c.p. (concussione), poi successivamente modificato con la Legge n.69 del 27-05.2015, e introdotto nel D.lgs. 231/01 il nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.).

In merito all'intervento normativo sul precedente reato di concussione previsto dall'art. 317 c.p., si osserva che la condotta delittuosa originaria è stata in sostanza scissa in due diverse fattispecie criminose ora contenute nell'art. 317 come novellato e nell'art. 319-quater.

Prima nel reato di concussione era punito “il *pubblico ufficiale* o l'*incaricato di pubblico servizio* che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, *costringe* o *induce* taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità”.

Oggi:

- è punito per il reato di concussione (art. 317 c.p.) il *pubblico ufficiale* o l'*incaricato di pubblico servizio*, solo quando *costringono* (non più quando inducono) taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità;
- tanto il *pubblico ufficiale* quanto l'*incaricato di pubblico servizio* qualora *inducano* taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità, realizzeranno il diverso reato di "Induzione indebita a dare o promettere utilità" (art. 319 quater c.p.).

Art. 317 c.p. "Concussione"

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Art. 319- quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità"

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

2.10 Corruzione

La corruzione si manifesta quando le parti essendo in posizione paritaria fra di loro pongono in essere un vero e proprio accordo diversamente dalla concussione (o dell'induzione indebita a dare o promettere utilità) che invece presuppone lo sfruttamento da parte del funzionario della propria posizione di superiorità alla quale corrisponde nel privato una situazione di soggezione o costrizione.

Per tale ragione sia il corrotto che il corruttore subiscono le pene, secondo quanto di seguito specificato.

L'oggetto della corruzione può essere costituito sia da un atto contrario ai doveri d'ufficio (c.d. corruzione **propria**) sia l'esercizio della funzione (c.d. **impropria**). Si distingue, altresì, il caso in cui il fatto di corruzione si riferisca ad un atto che l'incaricato di un pubblico servizio deve ancora compiere (c.d. **antecedente**) dal caso in cui si riferisca ad un atto che il funzionario ha già compiuto (c.d. **sussequente**).

Le fattispecie di corruzione rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

art. 318 – Corruzione per l'esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Con la recente Legge n. 190 del 6.11.2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13.11.2012, il Legislatore italiano ha apportato alcune modifiche di sostanza all'art. 318 c.p. e all'art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione, si veda oltre).

Tali modifiche evidenziano come il legislatore si sia discostato, quanto alle finalità della dazione o promessa:

- sia dalla precedente impostazione che così disponeva: “per compiere un atto del suo ufficio”,
- sia da quanto previsto dalla Convenzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999, ratificata con Legge n. 110 del 28.6.2012 che impone, agli artt. 2 e 3, di considerare reato la corruzione attiva e passiva in caso di promesse, offerte o dazioni fatte affinché il pubblico ufficiale “compia o si astenga dal compiere un atto nell'esercizio delle sue funzioni”.

Oggi sono puniti ai sensi degli artt. 318 e 322 c.p.:

- il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che riceva indebitamente la dazione o la promessa (318 c.p.) o che solleciti la dazione o promessa (322 co. 3 c.p.) semplicemente “per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri” e
- chiunque offra o prometta la dazione al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (322 co. 1 c.p.) “per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri”.

È evidente che tale modifica non è solo terminologica, ma è sostanziale perché slega la condotta delittuosa dal compimento di un atto.

È invece utilizzata una formula più ampia, ma sicuramente dai contorni alquanto sfumati, che determinerà non pochi problemi interpretativi nell'applicazione della fattispecie normativa ai casi concreti.

Art. 319 – “Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio”

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni

Ai sensi dell'art. 319 bis c.p. (“Circostanze aggravanti”), la pena è aumentata se il fatto di cui alla disposizione precedente ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o

pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

art. 319-ter – “Corruzione in atti giudiziari”

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena da quattro a dieci anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Ai sensi dell'art. 321 c.p. (“Pene per il corruttore”), le pene stabilite dalle precedenti disposizioni, in relazione alle fattispecie degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

art. 320 – “Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio”

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In entrambi i casi la pena è ridotta in misura non superiore a un terzo.

Tale norma – che secondo parte della dottrina descrive una figura di reato autonoma – estende l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 319 cod. pen. ad ogni incaricato di un pubblico servizio (anche se non riveste la qualità di pubblico impiegato), nonché delle disposizioni di cui all'art. 318 cod. pen. all'incaricato di un pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato. In tali casi è prevista la riduzione delle pene, in misura non superiore ad un terzo.

art. 322 – “Istigazione alla corruzione”

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'art. 319.

Per la recente modifica apportata all'articolo dalla Legge n. 190 del 6.11.2012 si veda quanto descritto precedentemente per l'art. 318 c.p. (Corruzione per l'esercizio della funzione).

2.11 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

art. 322-bis – “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri”

Ai fini dell'applicazione dei reati sopra elencati, ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di pubblico servizio vanno equiparati, in forza del disposto di cui all'art 322-bis (“Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri”) del Codice penale, i seguenti soggetti:

- membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

2.12 Traffico di influenze illecite

art 346-bis c.p. – “Traffico di influenze illecite”

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo

della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Il reato di traffico di influenze illecite sussiste ogni qualvolta un soggetto, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico agente, si faccia dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità come prezzo della mediazione illecita ovvero per remunerarne l'esercizio delle funzioni o dei poteri.

Ai sensi del suddetto articolo, è punito tanto il mediatore, quanto il soggetto che promette o dà il denaro o l'utilità, non rilevando la circostanza che tra il mediatore e il pubblico ufficiale esista o meno.

Ai fini del perfezionamento del reato non è necessario che venga posta effettivamente in essere l'influenza illecita; nel caso in cui ciò avvenisse e sussistessero gli estremi dei reati di corruzione di cui agli articoli 318, 319, 319-ter sopra illustrati, le parti dell'accordo illecito verrebbero punite non ai sensi dell'art. 346-bis, ma a titolo di concorso nella commissione di detti reati.

Si tratta, quindi, di un reato di pericolo, che punisce anche il solo pericolo di eventuali accordi corruttivi.

2.13 Peculato

art. 314 c.p. – “Peculato”

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

2.14 Peculato mediante profitto dell'errore altrui

art. 316 c.p. – “Peculato mediante profitto dell'errore altrui”

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000³.

Il peculato, limitatamente al primo comma dell'art. 314 c.p., consiste nell'appropriazione indebita commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.

Si tratta di un reato plurioffensivo e proprio, che lede tanto il regolare e buon andamento della Pubblica Amministrazione, quanto gli interessi patrimoniali di quest'ultima e dei privati.

Il reato si perfeziona con la distrazione o appropriazione della cosa, posto che la giurisprudenza ha, ormai, equiparato la condotta di distrazione e la condotta di appropriazione, in quanto la condotta di appropriazione implica e sottende un'azione di distrazione.

Ai fini della realizzazione del reato di peculato rileva anche il possesso mediato, in cui l'agente dispone della cosa per mezzo della detenzione di altri, in modo che comunque l'agente possa tornare a detenere in qualsiasi momento.

In ultimo, elemento essenziale per la configurabilità del reato di peculato è l'esistenza di relazione funzionale tra la cosa e il soggetto agente, con la precisazione che, qualora la cosa sia a disposizione dell'ufficio e non direttamente ed esclusivamente del soggetto agente, ricorrerà l'aggravante dell'abuso di relazioni d'ufficio. Ultimo requisito è l'altruità della cosa (denaro o altra cosa mobile altrui).

In merito all'art. 316 c.p. (Peculato mediante profitto dell'errore altrui), invece, non rileva il possesso della cosa altrui.

Il reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui è un reato proprio, in quanto realizzabile esclusivamente dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio. Il reato si perfeziona con la condotta di ricezione (accettazione non dovuta) e con la condotta di ritenzione (trattenimento di ciò che è stato per errore consegnato, per sé o per terzi. Perché possa configurarsi il reato è necessaria l'errata convinzione del terzo di dover consegnare denaro o altre utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio, che la accetta o la ritiene servendosi dell'errore.

L'errore del terzo è dunque presupposto essenziale e preesistente alla condotta del funzionario, rilevando, in caso opposto, la fattispecie di concussione.

2.15 Abuso d'Ufficio

art. 323 – “Abuso d'Ufficio”

Il reato di abuso d'ufficio configura un'ipotesi di reato plurioffensivo, posto che il bene giuridico tutelato è tanto il buon andamento della P.A., quanto il patrimonio del terzo danneggiato dall'abuso del funzionario pubblico.

È, altresì, un reato proprio, posto che il soggetto agente è il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio nello svolgimento delle funzioni o del servizio. La descrizione normativa della condotta permette di ritenere oggetto del reato non soltanto i provvedimenti amministrativi, bensì qualsivoglia atto o attività posta in essere dal funzionario.

Il reato di cui all'art. 323 c.p. si configura quale reato di evento, che si perfeziona al momento della effettiva produzione di un ingiusto vantaggio patrimoniale o di un danno ingiusto ad altri.

In merito all'ingiusto vantaggio, lo stesso può intendersi esclusivamente in un'accezione patrimoniale (dunque non qualsiasi utilità) e si concretizza in una situazione favorevole per il complesso dei diritti soggettivi a contenuto patrimoniale del soggetto pubblico, indipendentemente da un effettivo incremento economico.

Il legislatore, nella formulazione della condotta lesiva, ha richiesto la c.d. doppia ingiustizia del danno, nel senso che ingiusta deve essere sia la condotta quanto connotata da violazione di legge, sia il vantaggio patrimoniale conseguito.

Lo stesso ha identificato, al fine di non violare il principio di determinatezza, in cosa debba consistere l'abusività della condotta, ovvero:

- violazione di norme di legge o di regolamento, in cui, si ritiene, vadano ricomprese anche le mere norme procedurali, qualora atte a procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale o un danno ingiusto. L'eccesso di potere in provvedimenti discrezionali non rientra invece nella fattispecie;
- violazione dell'obbligo di astensione, qualora vi sia un obbligo giuridico di astensione in presenza di una situazione di conflitto di interessi.

Il legislatore ha, altresì, introdotto la clausola di riserva “salvo che il fatto non costituisca più grave reato”, intendendo dare alla figura in esame natura di clausola di consunzione.

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

3 REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI [art. 24-bis D.lgs. 231/2001]

A far data dal 5 aprile 2008, la Legge 48/08 di ratifica della Convenzione sulla Criminalità Informatica ha esteso, con l'introduzione dell'articolo 24-bis nel D.Lgs. 231/01, la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai reati di "criminalità informatica".

Rispetto al reato di Frode Informatica (art. 640-ter c.p.) già contemplato dal Decreto (art. 24) e che presuppone che il reato assume rilievo solo se realizzato in danno della P.A., i nuovi reati estendono la responsabilità degli enti anche quando questi siano commessi nei confronti di privati, se realizzati nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Gli articoli del Codice penale richiamati dall'art. 24-*bis* sono i seguenti:

- art. 491-bis – Documenti informatici;
- art. 615-ter – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
- art. 615-quater – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici;
- art. 615-quinquies – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
- art. 617-quater – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
- art. 617-quinquies – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
- art. 635-bis – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
- art. 635-ter – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
- art. 635-quater – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici;
- art. 635-quinquies – danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- art. 640-quinquies – frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

Di seguito si evidenzia quanto previsto negli articoli sopra menzionati.

3.1 Documenti informatici

[...] Se alcuna delle falsità previste nel presente capo riguarda un documento informatico pubblico o avente finalità probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici.

La norma, di portata generale, estende le sanzioni previste per le falsità degli atti pubblici, alle falsità riguardanti, rispettivamente, un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria secondo le norme civilistiche⁴.

Tra i reati richiamati dall'art. 491 bis, sono punibili a querela della persona offesa la falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.) e, se riguardano una scrittura privata, l'uso di atto falso (art. 489 c.p.) e la soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.).

La condotta illecita può quindi concretizzarsi nell'alterazione di dati contenuti su Hard Disk e di documenti elettronici (file), pubblici, con finalità probatoria (tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: accettazioni contrattuali, disposizioni bancarie, documenti di word di vario genere, e-mail contenenti informazioni rilevanti, file di log, algoritmo della firma elettronica, ecc.).

3.2 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

⁴ Si rammenta al riguardo che, ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (cfr.art. 1, lettera p) del D. Lgs. n. 82/2005), il documento informatico è "la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti", ma:

- se non è sottoscritto con una firma elettronica (art. 1, lettera q), non può avere alcuna efficacia probatoria, ma può al limite, a discrezione del Giudice, soddisfare il requisito legale della forma scritta (art. 20, c. 1 bis);
- anche quando sia firmato con una firma elettronica "semplice" (cioè non qualificata) può non avere efficacia probatoria (il giudice dovrà infatti tener conto, per attribuire tale efficacia, delle caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immutabilità del documento informatico);
- il documento informatico sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile), fa cioè piena prova, fino a querela di falso, se colui contro il quale è prodotto ne riconosce la sottoscrizione

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

La norma in esame punisce l'accesso non autorizzato ad un sistema informatico o telematico altrui, protetto da misure di sicurezza interne al medesimo, siano esse di tipo hardware o software, al fine di acquisire informazioni riservate commerciali o industriali.

La condotta illecita può concretizzarsi sia in un'attività di "introduzione" che di "permanenza" abusiva nel sistema informatico o telematico del proprietario del medesimo.

Non è richiesto che il reato sia commesso a fini di lucro o di danneggiamento del sistema; può pertanto realizzarsi anche qualora lo scopo sia quello di dimostrare la propria abilità e la vulnerabilità dei sistemi altrui, anche se più frequentemente l'accesso abusivo avviene al fine di danneggiamento o è propedeutico alla commissione di frodi o di altri reati informatici.

Il reato in questione, ad esempio, contrasta il fenomeno dei c.d. "hackers", e cioè di quei soggetti che si introducono nei sistemi informatici altrui, attraverso le reti telematiche, aggirando le protezioni elettroniche create dai proprietari di tali sistemi per tutelarsi dagli accessi indesiderati. Nel contesto aziendale il reato può essere commesso anche da un dipendente che, pur possedendo le credenziali di accesso al sistema aziendale o di terzi, acceda a parti di esso a lui precluse, oppure acceda, senza esserne legittimato, attraverso:

- utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati;
- inserimento nel PC di un collega mediante l'individuazione di falle nella sicurezza dei PC;
- promozione del proprio utente ad amministratore mediante l'uso di SW di hacking;
- accesso a siti web mediante inserimento di opportune stringhe di caratteri;
- accessi a siti web utilizzando cookies;
- accessi a siti web mediante il superamento della capacità della memoria RAM;
- accesso a sistemi informatici utilizzando virus inseriti in e-mail.

Il reato è aggravato, tra gli altri casi, se commesso da un soggetto che abusa della sua qualità di operatore del sistema informatico o telematico.

3.3 Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici

Con l'entrata in vigore della Legge n. 238 del 23 dicembre 2021 (c.d. Legge Europea) recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, sono state introdotte numerose modifiche al catalogo dei reati presupposto del D. Lgs. 231/2001, tra cui quelle relative ai reati informatici.

In particolare, con riferimento al reato ex art. 615-quater, è stata estesa la descrizione delle condotte del reato di detenzione, diffusione installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.), con conseguente modifica della rubrica della norma.

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'articolo 617-quater.

La norma in esame, tutelando la riservatezza dei codici di accesso, punisce la condotta di chi si procura illecitamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei per accedere ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.

Tra le condotte illecite tipizzate dalla norma rientrano anche le attività di detenzione, riproduzione, diffusione, importazione, comunicazione o consegna a terzi dei predetti codici idonei all'accesso, nonché di comunicazione di indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo. La norma sanziona solo le condotte prodromiche e preparatorie all'accesso abusivo al sistema informatico o telematico.

3.4 Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Anche il reato ex art. 615-quinquies è stato modificato in seguito all'entrata in vigore della Legge Europea n. 238 del 23 dicembre 2021, che ha esteso la condotta del reato di detenzione, diffusione e installazione abusiva diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.), con conseguente modifica della rubrica della norma.

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

La norma in esame sanziona quelle condotte abusive che si sostanziano nella detenzione, produzione, riproduzione, importazione, diffusione, comunicazione o consegna di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

L'ipotesi tipica è quella di creazione dei c.d. "virus", che diffondendosi e riproducendosi minano la funzionalità dei sistemi ove riescano ad introdursi e più precisamente il reato potrebbe essere commesso attraverso l'Utilizzo scorretto della posta elettronica tramite la quale è possibile inviare in allegato dei file "nocivi" (virus) o un link per il suo download, finalizzato alla distruzione di dati/informazioni di enti concorrenti, pubblici o privati.

3.5 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

La Legge n. 238 del 23 dicembre 2021 (c.d. Legge Europea) recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea ha modificato il trattamento sanzionatorio previsto per il suddetto reato.

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:

- in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

La condotta punita dalla norma consiste nell'intercettare fraudolentemente comunicazioni (via Internet o attraverso qualsiasi altra rete) relative ad un sistema informatico o telematico o

intercorrenti tra più sistemi, o nell'impedimento o interruzione delle stesse all'insaputa del soggetto che trasmette la comunicazione.

L'intercettazione può avvenire sia mediante dispositivi tecnici, sia con l'utilizzo di software (c.d. spyware). L'impedimento od interruzione delle comunicazioni può anche consistere in un rallentamento delle comunicazioni e può realizzarsi non solo mediante impiego di virus informatici, ma anche ad esempio sovraccaricando il sistema con l'immissione di numerosissime comunicazioni fasulle ovvero con l'installazione non autorizzata di un software da parte di un dipendente.

Il reato è aggravato, tra gli altri casi, se commesso da un soggetto che abusa della sua qualità di operatore del sistema informatico o telematico.

3.6 Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

La Legge n. 238 del 23 dicembre 2021 (c.d. Legge Europea) recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, ha introdotto numerose modifiche al catalogo dei reati presupposto del D. Lgs. 231/2001, tra cui quelle relative ai reati informatici di cui all'art. 24-bis del suddetto Decreto legislativo.

Come per le modifiche sopra descritte, è stata estesa anche la condotta del reato di detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.), con conseguente modifica della rubrica della norma.

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater

La norma in esame punisce la condotta di detenzione, produzione, riproduzione, diffusione, importazione, comunicazione, consegna o installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, posta in essere al di fuori dei casi espressamente consentiti dalla legge.

3.7 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635⁵ ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

La norma punisce chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera, sopprime, informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Il reato è aggravato, tra gli altri casi, se commesso da un soggetto che abusa della sua qualità di operatore del sistema informatico o telematico.

Il reato potrebbe essere commesso attraverso l'intrusione non autorizzata nel sistema informativo di una società concorrente, al fine di alterare o cancellare informazioni e dati di quest'ultima (quali ad esempio quelli relativi al bilancio o alle quote di mercato), ad esempio con sistemi operativi distribuiti su live CD in modo da bypassare le regole di sicurezza e catturare dati sul disco fisso, ovvero con virus inseriti nelle e-mail, mediante l'installazione di software di hacking, l'inserimento di opportune stringhe di caratteri, ecc..;

3.8 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

⁵ Art. 635 - Danneggiamento

"Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso:

1) con violenza alla persona o con minaccia;

2) da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti previsti dagli artt. 330, 331 e 333;

3) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico all'esercizio di un culto, o su altre delle cose indicate nel n. 7 dell'articolo 625;

4) sopra opere destinate all'irrigazione;

5) sopra piante di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento".

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

La norma punisce le condotte dirette a colpire informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Rientrano pertanto in tale fattispecie anche le condotte riguardanti dati, informazioni e programmi utilizzati da enti privati, purché siano destinati a soddisfare un interesse di pubblica necessità.

Il reato potrebbe essere commesso attraverso l'intrusione fraudolenta nel sistema informatico della Pubblica Amministrazione al fine di alterare o cancellare informazioni o dati concernenti, ad esempio, l'esito dei controlli effettuati dall'Autorità di Vigilanza, dichiarazioni fiscali, ecc.

3.9 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

La norma in questione punisce le condotte di danneggiamento di cui all'art. 635 bis c.p. aventi ad oggetto il funzionamento di un sistema informatico, tra cui rientrano quella di "rendere in tutto od in parte inservibile" il sistema informatico e quella di averne "ostacolato gravemente" il funzionamento.

Il riferimento al fatto che il danneggiamento punito possa essere commesso anche attraverso "l'introduzione o la trasmissione di dati" dimostra l'attenzione del Legislatore alla punizione delle condotte che si concretizzano nella diffusione di virus informatici.

3.10 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

La norma in questione punisce le medesime condotte descritte nell'articolo che precede anche se gli eventi lesivi non si realizzino in concreto; il loro verificarsi costituisce circostanza aggravante della pena (va però osservato che il concreto ostacolo al funzionamento del sistema non rientra espressamente fra gli "eventi" aggravanti). Deve però trattarsi di condotte che mettono in pericolo sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Il reato è aggravato, tra gli altri casi, se commesso da un soggetto che abusa della sua qualità di operatore del sistema informatico o telematico.

È da ritenere che le fattispecie di danneggiamento di sistemi assorbano le condotte di danneggiamento di dati e programmi qualora queste rendano inutilizzabili i sistemi o ne ostacolino gravemente il regolare funzionamento.

Qualora le condotte descritte conseguano ad un accesso abusivo al sistema, esse saranno punite ai sensi del sopra illustrato art. 615 ter c.p.

3.11 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

La norma in esame punisce la frode informatica commessa esclusivamente dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica ovvero fornisce altri servizi connessi con quest'ultimo, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale ex D.lgs. 82/2005.

4 DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA [art. 24-ter D.lgs. 231/2001]

La Legge del 15 luglio 2009 n.94 ha introdotto i seguenti delitti di criminalità organizzata:

- art. 416 c.p. – Associazione per delinquere generica;
- art. 416, co. 6 c.p. – Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti in tema di schiavitù e di tratta di persone;
- art. 416-bis c.p. – Associazione di tipo mafioso;
- art. 416-ter c.p. – Scambio elettorale politico-mafioso;
- art. 630 c.p. – Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
- Art. 74, DPR 309/90 – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- Art. 407, co. 2, lett. a), n. 5), c.p.p. – *Delitti in tema di armi e di esplosivi*;

Tra gli articoli richiamati⁶, in particolare si evidenziano i seguenti.

4.1 Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600⁷, 601⁸, 601-bis e 602⁹, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n.91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Con riferimento alle fattispecie di associazioni per delinquere sopra considerate, la sanzione penale è ricollegata al solo fatto della promozione, costituzione, partecipazione ad una associazione criminosa formata da tre o più persone, indipendentemente dall'effettiva commissione (e distinta punizione) dei reati che costituiscono il fine dell'associazione.

Inoltre, la legge 236/2016 ha inserito nel Codice penale il nuovo articolo 601-bis ("Traffico di organi prelevati da persona vivente"). La disposizione punisce – con reclusione da 3 a 12 anni e multa da 50mila a 300mila euro – «*chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista*

⁶ Gli articoli 416 e 416 bis del c.p. e l'articolo 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309 erano già richiamati tra i reati transnazionali (si veda oltre).

⁷ riduzione o al mantenimento in schiavitù (art.600 c.p.)

⁸ tratta e commercio di schiavi (art.601 c.p.)

⁹ acquisto e alienazione di schiavi (art.602 c.p.);

ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente».

Se l'autore dell'illecito è una persona che svolge una professione sanitaria, la condanna comporta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione stessa. Mentre per chi organizza o propaganda viaggi finalizzati al traffico di organi, oppure diffonde annunci con qualsiasi mezzo (anche per via informatica o telematica), è prevista una reclusione da 3 a 7 anni e una multa da 50mila a 300mila euro.

4.2 Associazione di tipo mafioso

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

L'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) si distingue dalla associazione per delinquere generica per il fatto che coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per

commettere delitti, oppure - anche non mediante la commissione di delitti, ma pur sempre con l'uso del metodo mafioso - per acquisire in modo diretto od indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

4.3 Scambio elettorale politico-mafioso

La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro.

4.4 Sequestro di persona a scopo di estorsione

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena previsti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

4.5 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

4.6 Delitti in tema di armi e di esplosivi

Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

I delitti in tema di armi e di esplosivi sono fattispecie previste dalle leggi speciali vigenti in materia (in particolare dalla L. n. 110/1975 e dalla L. n. 895/1967), che puniscono le condotte di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, vendita, cessione, detenzione e porto abusivo di esplosivi, di armi da guerra e di armi comuni da sparo.

5 REATI CONNESSI ALLA FALSIFICAZIONE DI VALORI E DI SEGNI DI RICONOSCIMENTO [art. 25-bis D.lgs. 231/2001]

Gli articoli del codice penale richiamati dall'art. 25-bis sono i seguenti:

- art. 453 – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;
- art. 454 – Alterazione di monete;
- art. 455 – Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;
- art. 457 – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;
- art. 459 – Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;
- art. 460 – Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;
- art. 461 – Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.
- art. 464 – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati;
- art. 473 – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.
- art. 474 – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Tra gli articoli richiamati, in particolare si evidenziano i seguenti.

5.1 Reati legati alla gestione di valori

Art. 453 “Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate”

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Art. 454 “Alterazione di monete”.

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati

nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

Art. 455 “Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate”

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

Art. 457 c.p. “Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede”.

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Art. 459 c.p. “Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati”.

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Art. 460 c.p. “Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo”.

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.

Art. 461 c.p. “Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata”.

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

Art. 464 c.p. “Uso di valori di bollo contraffatti o alterati”.

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire euro 516.

Le condotte relative agli articoli sopra esposti possono essere distinte in:

1. contraffazione: produzione di valori, da parte di chi non è autorizzato, in modo da ingannare il pubblico e quindi ledere gli interessi tutelati dalla norma;
2. alterazione: modifica delle caratteristiche materiali o formali di valori genuini, volta a creare l'apparenza di un valore monetario diverso;
3. introduzione, detenzione, spendita, messa in circolazione di valori contraffatti o alterati:
 - l'introduzione consiste nel far giungere nel territorio dello Stato valori altrove contraffatti;
 - la detenzione rappresenta la disposizione, a qualsiasi titolo, anche momentaneamente, dei valori contraffatti o alterati;
 - la spendita e la messa in circolazione, invece, sono rispettivamente integrate dall'utilizzare come mezzo di pagamento o dal far uscire dalla propria sfera di custodia, a qualsiasi titolo, i valori contraffatti o alterati;
4. acquisto o ricezione di valori falsificati da parte di un contraffattore o di un intermediario al fine di metterli in circolazione:
 - l'acquisto rappresenta una vera e propria compravendita di valori;
 - la ricezione, invece, è rappresentata dal semplice rendersi destinatari dei predetti valori per effetto di un trasferimento differente dalla compravendita. Ai fini della sussistenza del reato, è necessario che il soggetto agisca con la precisa finalità di mettere in circolazione i valori contraffatti o alterati.

Per valori si intendono: monete, valori di bollo, carte filigranate, carte e cedole al portatore emessi dai Governi (ossia banconote, biglietti dello Stato, carte al portatore) e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali (sono tali ad esempio le marche assicurative, i francobolli di Stati esteri, le cartoline, i biglietti postali, i bollettini e i francobolli per pacchi emessi dallo Stato, i francobolli emessi da altri enti pubblici o privati per concessione dello Stato).

La rilevazione è finalizzata ad individuare le eventuali condotte che mettono in pericolo la certezza e l'affidabilità del traffico monetario (c.d. "reati di falso"). Le condotte delittuose sono

indicate nell'art. 453 cod. pena., mentre i successivi articoli citati prevedono ipotesi analoghe con alcune specifiche peculiarità.

Mentre, da un punto di vista pratico, appaiono difficilmente configurabili ipotesi in cui possa ravvisarsi la responsabilità della Società nei reati di falsificazione o alterazione di monete o contraffazione di carta filigranata, risultano pienamente ipotizzabili i reati di spendita – eventualmente in buona fede – di monete falsificate, nel caso in cui non siano adottati i presidi previsti dalla legge per il ritiro dalla circolazione delle monete false comunque pervenute nella disponibilità della Società.

5.2 Reati legati alla gestione di segni di riconoscimento

Art. 473 c.p. “Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni”.

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

La norma punisce le condotte di chi, pur potendo accertare l'altrui appartenenza di marchi e di altri segni distintivi di prodotti industriali, ne compie la contraffazione, o altera gli originali, ovvero fa uso dei marchi falsi senza aver partecipato alla falsificazione¹⁰.

Integrano la contraffazione le ipotesi consistenti nella riproduzione identica o nell'imitazione degli elementi essenziali del segno identificativo, in modo tale che ad una prima percezione possa apparire autentico. Si tratta di quelle falsificazioni materiali idonee a ledere la pubblica fiducia circa la provenienza di prodotti o servizi dall'impresa che è titolare, licenziataria o cessionaria del marchio registrato. Secondo la giurisprudenza è tutelato anche il marchio non ancora registrato, per il quale sia già stata presentata la relativa domanda, in quanto essa lo rende formalmente conoscibile. È richiesto il dolo, che potrebbe sussistere anche qualora il

¹⁰ Per “fare uso” dei marchi falsi dovrebbero intendersi condotte residuali, quali ad esempio apposizione su propri prodotti di marchi falsificati da terzi. Si deve trattare cioè di condotte diverse sia dalla messa in circolazione di prodotti recanti marchi falsi previste nell'art. 474 c.p., sia dalle condotte più propriamente realizzative della contraffazione, quale ad esempio la riproduzione del marchio altrui nelle comunicazioni pubblicitarie, nella corrispondenza commerciale, nei siti internet, ecc.

soggetto agente, pur non essendo certo dell'esistenza di altrui registrazioni (o domande di registrazione), possa dubitarne e ciononostante non proceda a verifiche.

Il secondo comma sanziona le condotte di contraffazione, nonché di uso da parte di chi non ha partecipato alla falsificazione, di brevetti, disegni e modelli industriali altrui¹¹. Anche questa disposizione intende contrastare i falsi materiali che, nella fattispecie, potrebbero colpire i documenti comprovanti la concessione dei brevetti o le registrazioni dei modelli. La violazione dei diritti di esclusivo sfruttamento economico del brevetto è invece sanzionata dall'art. 517-ter c.p.

Art. 474 c.p. "Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi"

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Il bene giuridico tutelato dalle ultime due fattispecie di reato è comunemente individuato nella fede pubblica e, più precisamente, nell'interesse dei consumatori alla distinzione della fonte di provenienza dei prodotti posti sul mercato. Queste norme sono dunque volte a sanzionare l'ampio ventaglio di condotte che intercorrono tra la contraffazione o alterazione dei marchi o segni distintivi registrati ovvero delle invenzioni industriali, opere dell'ingegno, modelli e disegni assoggettati a brevetti, fino alla commercializzazione dei prodotti con segni falsi.

6 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO [art. 25-bis 1. D.lgs. 231/2001]

la Legge n. 99 del 23 luglio 2009 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", in un più ampio quadro di iniziative di rilancio

¹¹ Il Codice della proprietà industriale (D. Lgs. n. 30/2005), all'art. 2 recita: "La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale. Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali. Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori."

dell'economia e di tutela del "Made in Italy", dei consumatori e della concorrenza, oltre a modificare l'articolo 25-bis, ha introdotto nel D.lgs. 231/01 il nuovo articolo 25-bis.1 "Delitti contro l'industria e il commercio" portando nell'ambito della responsabilità da reato degli Enti numerose norme penali, alcune delle quali dalla stessa legge emanate o riformulate.

I reati in oggetto prevedono la sanzionabilità della Società per i delitti contro l'industria e il commercio dei seguenti articoli del Codice penale:

- art. 513 – Turbata libertà dell'industria o del commercio;
- art. 513-bis – Illecita concorrenza con minaccia o violenza;
- art. 514 – Frodi contro le industrie nazionali;
- art. 515 – Frode nell'esercizio del commercio;
- art. 517 – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci;
- art. 516 – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
- art. 517-quater – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.
- art. 517-ter – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;

Tra gli articoli richiamati, in particolare si evidenziano i seguenti.

6.1 Reati contro il libero svolgimento delle attività industriali e commerciali

Art. 513 c.p. "Turbata libertà dell'industria o del commercio"

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Art. 513-bis c.p. "Illecita concorrenza con minaccia o violenza"

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

6.2 Frodi commerciali

Art. 514 c.p. "Frodi contro le industrie nazionali"

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un

nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 .

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Art. 515 c.p. "Frode nell'esercizio del commercio"

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

L'illecito, sempre che non sussistano gli estremi della truffa, consiste nella consegna all'acquirente da parte di chi esercita un'attività commerciale di una cosa mobile per un'altra, o che, pur essendo della stessa specie, per origine, provenienza, qualità o quantità, sia diversa da quella pattuita.

Art. 517 c.p. "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci"

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.

E' sufficiente che i segni distintivi, anche in relazione alle altre circostanze del caso concreto (prezzi dei prodotti, loro caratteristiche, modalità della vendita) possano ingenerare nel comune consumatore confusione con i prodotti affini (ma diversi per origine, provenienza o qualità) contrassegnati dal marchio genuino.

La norma tutela l'onestà nel commercio e si applica sussidiariamente, quando non ricorrano gli estremi delle più gravi incriminazioni degli artt. 473 e 474 c.p.. In essa ricadono casi quali la contraffazione e l'utilizzo di marchi non registrati, l'uso di recipienti o di confezioni con marchi originali, ma contenenti prodotti diversi, l'uso da parte del legittimo titolare del proprio marchio per contraddistinguere prodotti con standard qualitativi diversi da quelli originariamente

contrassegnati dal marchio (il caso non ricorre se la produzione sia commissionata ad altra azienda, ma il committente controlli il rispetto delle proprie specifiche qualitative).

6.3 Reati aventi ad oggetto sostanze alimentari/prodotti agroalimentari

Art. 516 c.p. “Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine”

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Art. 517-quater. C.p. “Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

6.4 Usurpazione dei titoli di proprietà industriale

Art. 517-ter c.p.: “Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale”

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Il reato consta di due diverse fattispecie. La prima, perseguibile a querela, punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza di brevetti o di registrazioni altrui, fabbrica o utilizza ai fini della produzione industriale oggetti o altri beni, usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Qualora sussista la falsificazione dei marchi o un'altra delle condotte previste dagli artt. 473 e 474 c.p., l'usurpatore potrebbe rispondere anche di tali reati.

La seconda fattispecie concerne la condotta di chi, al fine di trarne profitto, introduce in Italia, detiene per la vendita, pone in vendita o mette comunque in circolazione beni fabbricati in violazione dei titoli di proprietà industriale. Se le merci sono contraddistinte da segni falsificati si applica anche l'art. 474, comma 2, c.p..

7 REATI SOCIETARI [art. 25-ter D.lgs. 231/2001]

La Società può essere chiamata a rispondere, altresì, dei reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da Amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza.

L'art. 55 D.lgs. 2 marzo 2023 n. 19, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere”* è intervenuto sull'art. 25-ter D. Lgs. 231/2001, estendendo la punibilità dell'ente in relazione agli illeciti previsti non solo dal codice civile, ma anche da *“altre leggi speciali”*.

L'articolo 25-ter del Decreto è stato introdotto dal D.lgs. 61/2002, che ha riformato la disciplina dei reati societari e contiene una lunga serie di reati societari che possono determinare la responsabilità della Società. Una delle condizioni indicate dall'art. 25-ter è costituita dal fatto che il soggetto attivo del reato deve aver agito nell'interesse della Società, vale a dire mirando ad ottenere un risultato apprezzabile per la Società stessa, (risultato che può anche non essere stato, in concreto, raggiunto).

Per la commissione dei reati societari viene prevista solo la sanzione pecuniaria che, laddove la società abbia conseguito un profitto di rilevante entità, potrà essere aumentata di un terzo.

Nella descrizione che segue non si è tenuto conto del delitto di cui all'art. 2624 cod. civ. in tema di "Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione", in quanto reato proprio delle società di revisione e soggetto a recente riordino¹².

L'art. 1 co. 77 della L. 190/2012 introduce tra i reati societari (lettera "s-bis") del Decreto il reato di "corruzione tra privati", mentre la legge n. 69/2015 e successivamente il D.lgs. 38/2017 hanno:

- modificato la disciplina del falso in bilancio nell'ambito delle società non quotate (art. 2621 c.c.);
- introdotto ipotesi specifiche da cui far conseguire le pene ridotte in caso di commissione del reato ex art. 2621 c.c. (art. 2621-bis e 2621-ter);
- modificato la disciplina del falso in bilancio nell'ambito delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- predisposto, all'esito del modificato impianto dei reati di false comunicazione sociali (artt. 2621 e ss. c.c.), anche un coordinamento con la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato ex d.lgs. n. 231/2001
- modificato la disciplina della corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c., estendendone l'applicabilità anche agli enti privi di personalità giuridica ed eliminando il riferimento al documento;
- introdotto la disciplina del reato di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.).

In ultimo, l'art. 55 D. Lgs. 2 marzo 2023 n. 19 sopra citato ha aggiunto una nuova lettera "s-ter" che introduce un nuovo reato societario, disciplinato all'art. 54 del medesimo decreto legislativo, prevedendo l'applicazione di sanzioni pecuniarie all'ente per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere.

7.1 False comunicazioni sociali e fatti di lieve entità

Art. 2621 c.c.: "False comunicazioni sociali"

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali

¹² Il Decreto Legislativo n. 39/2010, che ha riordinato la disciplina della revisione legale dei conti, ha abrogato, a decorrere dal 7 aprile 2010, l'art. 2624 del Codice civile, concernente il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, sostituendolo con la nuova fattispecie prevista dall'art. 27 del D. Lgs. stesso.

Poiché l'art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001, che richiama l'art. 2624 del Codice civile, non è stato conseguentemente modificato sostituendo il richiamo alla norma abrogata con quello alla nuova disposizione, si pongono seri dubbi sulla permanente configurabilità della responsabilità degli enti per le condotte in questione.

dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2621-bis c.c.: “Fatti di lieve entità”

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 6 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

La norma è diretta a salvaguardare il principio della buona fede che ciascuna società deve rispettare nei confronti dei soci, degli investitori e del pubblico in genere e a tutelare la regolarità dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali, in quanto interesse della collettività.

Il reato può verificarsi qualora vengano esposti in bilanci, relazioni o comunicazioni sociali fatti materiali non veritieri ovvero vengano omesse informazioni obbligatorie relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, per ingannare i soci o il pubblico. Attesa la formulazione della disposizione in esame – che prevede, a livello quantitativo, specifiche soglie di punibilità – sembrano rimanere escluse dall’ambito di applicazione della presente norma le informazioni di tipo “qualitativo”, inidonee ad alterare in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

Art. 2622 c.c.: “False comunicazioni sociali delle società quotate”

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali

non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

7.2 Impedito controllo

Art. 2625 c.c.: "Impedito controllo"

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 €¹³.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Ai fini della responsabilità della società, ai sensi dell'art. 25-ter del Decreto, rileva soltanto l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 2625 cod. civ., vale dire il caso in cui la condotta abbia causato un danno ai soci.

¹³ L'art. 2625 c.c. contemplava anche il reato di impedito controllo degli amministratori nei confronti della società di revisione. Tale reato è stato espunto dall'art. 2625 c.c. dal D. Lgs. n. 39/2010, che ha riordinato la disciplina della revisione legale dei conti, ed è ora punito ai sensi dell'art. 29 di tale decreto, in vigore dal 7 aprile 2010, che prevede la procedibilità d'ufficio e sanzioni più gravi se viene procurato un danno ai soci e a terzi, o nel caso di revisione legale di enti di interesse pubblico.

Il reato si consuma allorché i soci subiscono un danno dall'ostacolo frapposto dagli amministratori allo svolgimento da parte dei soci stessi di controlli all'interno della società

7.3 Reati sul Capitale

Art. 2626 c.c.: “Indebita restituzione dei conferimenti”

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La norma è diretta a salvaguardare la solidità patrimoniale della società, evitando fenomeni di “annacquamento” del capitale sociale.

Art. 2627 c.c.: “Illegale ripartizione di utili e riserve”

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

La norma è diretta a salvaguardare la capacità finanziaria delle società.

Art. 2628 c.c.: “Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante”

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

La norma è diretta a salvaguardare la solidità patrimoniale della società, evitando fenomeni di “annacquamento” del capitale sociale.

I casi ed i limiti per l'acquisto di azioni proprie da parte della società, cui si riferisce l'art. 2628 c.c., sono stabiliti dal Codice Civile e dalla legislazione sugli emittenti.

Il Codice Civile disciplina altresì i limiti temporali e contenutistici per l'acquisto di azioni proprie da parte dei Consiglieri a ciò delegati.

Art. 2629 c.c.: "Operazioni in pregiudizio dei creditori"

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

La norma è diretta a tutelare i creditori delle società commerciali sia dal punto di vista della capacità finanziaria sia dal punto di vista della permanenza del soggetto debitore.

Art. 2632 c.c.: "Formazione fittizia del capitale"

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La norma è diretta a salvaguardare la solidità patrimoniale della società, evitando fenomeni di "annacquamento" del capitale sociale.

Art. 2633 c.c.: "Indebita ripartizione dei beni sociali"

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

La norma è diretta a salvaguardare la difesa della massa dei creditori nella fase della liquidazione (volontaria o coatta amministrativa) della società.

7.4 Corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati

Art. 2635 c.c.: "Corruzione tra privati"

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altre utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi

inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, dà o promette denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore dell'utilità date, promesse o offerte.

Art. 2635-bis "Istigazione alla corruzione tra privati"

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.

I reati di **corruzione tra i privati** ed **istigazione alla corruzione tra privati** (art. 25-ter, comma 1, lettera s-bis) prevedono la responsabilità amministrativa dell'ente solo nei casi previsti dal terzo comma del rinnovato art. 2635 del codice civile e nel primo comma dell'art. 2615-bis (si prevede la responsabilità per le imprese che corrompono, ma non per le imprese che vengono corrotte).

Le modifiche apportato al reato dalla L. 190/2012 e, successivamente dal D.lgs. 38/2017, in realtà portano ad una costruzione più nominale-concettuale di corruzione tra privati, che reale e sostanziale.

Infatti, anche sul punto appare chiaro che il legislatore si è discostato dal dettato della Convenzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999, ratificata con Legge n. 110 del 28.6.2012, rimanendo legato nella sostanza al precedente reato di "Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità" di cui al vecchio art. 2635 c.c.

La Convenzione di Strasburgo impone agli Stati firmatari, in base agli artt. 7 e 8, la punizione come reato della **corruzione attiva e passiva nel settore privato**, intesa in comportamenti di promessa, offerta o dazione, sollecito e ricezione di un vantaggio indebito, per sé o per terzi, in capo a persone che dirigano o lavorino in un ente privato, affinché questi compiano o si astengano dal compiere un atto in violazione dei loro doveri.

Il legislatore italiano nella L. 190/2012 e, successivamente dal D.lgs. 38/2017, ha invece disposto che il reato si perfeziona **solo quando il soggetto compie od omette in concreto atti in violazione dei propri obblighi**.

Non si tratta dunque di vera corruzione tra soggetti privati, ma di un "reato societario", essendo solo una violazione nei rapporti tra soggetto ed ente per cui opera.

Mentre la Convenzione di Strasburgo intende punire il comportamento di chi dia o prometta il vantaggio indebito e di chi riceva la dazione o promessa del vantaggio stesso al fine di compiere un atto contrario ai propri doveri, oggi nell'art. 2635 c.c. e nell'art. 2635-bis c.c., come novellati, i reati sussistono solo se chi riceve il vantaggio indebito viene meno ai propri obblighi verso la propria società, altrimenti l'atto corruttivo non è perseguito.

I reati così come previsti dal legislatore italiano non sono perciò diretti a garantire un comportamento etico sul mercato e nella concorrenza.

L'unico segnale positivo in tale ultima direzione, tuttavia di scarso effetto pratico, si rinviene solo nella previsione di **procedibilità d'ufficio** (per la corruzione tra privati) qualora dal reato derivi una **distorsione della concorrenza**.

7.5 Illecita influenza sull'assemblea

Art. 2636 c.c.: "Illecita influenza sull'assemblea"

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé od altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La norma è diretta a tutelare la correttezza e la libertà di formazione della volontà assembleare nelle società.

Aggiotaggio

7.6 Aggiotaggio

Art. 2637 c.c.: "Aggiotaggio"

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La prima condotta vietata dalla norma è quella della divulgazione, ossia della comunicazione ad un numero indeterminato di persone, di fatti materiali non rispondenti al vero; la seconda è invece integrata dal compimento di operazioni simulate. Da ultimo, la condotta criminosa può consistere nella predisposizione di artifici di vario genere purché idonei a conseguire l'effetto vietato dalla norma.

La norma è diretta sia ad evitare operazioni scorrette volte alterare il valore di strumenti finanziari non quotati o comunque non negoziabili in mercati regolamentati e, parallelamente, sia a conservare la stabilità patrimoniale delle società bancarie.

7.7 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Art. 2638 c.c.: "Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza"

Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la

reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La norma è diretta a tutelare la correttezza dei rapporti tra la Società ed enti deputati per legge alla vigilanza sulla medesima, al fine di consentire il migliore esercizio delle funzioni di vigilanza sulle società, rimuovendo ogni forma di ostacolo.

L'ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza si realizza in due ipotesi:

- nel caso in cui determinati soggetti (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori di società o enti e, in generale, i soggetti sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza *ex lege*) al fine di ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza:
 - a) esponcano, in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, ovvero
 - b) occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi;
- nel caso in cui la condotta, anche omissiva, degli stessi soggetti, indipendentemente dal fine perseguito, ostacoli effettivamente l'attività dell'autorità di pubblica vigilanza.

La norma non specifica quali siano le "autorità pubbliche di vigilanza" destinatarie della tutela penale. Al riguardo, si evidenzia come sul punto si fronteggiano due opposti orientamenti. Il primo, facendo leva sulla circostanza che la disposizione in commento è volta a riunificare le fattispecie di ostacolo nei confronti della Banca d'Italia e della Consob originariamente contenute nel TUB e nel TUF, ne limita l'applicabilità alle sole "*authority*" di settore in senso stretto (es.: Consob, Banca d'Italia, Isvap, Covip, Uic ...). Il secondo orientamento, del quale vi è traccia nelle linee guida di talune associazioni di categoria, estende la nozione in commento a qualunque soggetto pubblico che detenga poteri di natura ispettiva o di controllo.

7.8 Omessa comunicazione del conflitto di interessi

Art. 2629-bis c.c.: “Omessa comunicazione del conflitto di interessi”

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

La figura delittuosa mira a punire il mancato rispetto degli obblighi di preventiva comunicazione e/o di astensione cui sono tenuti gli amministratori in ipotesi di interessi detenuti in proprio o per conto di terzi in una determinata operazione della società, quando da tale inadempimento derivi un danno alla società medesima o a terzi.

La norma è diretta a salvaguardare la sana e prudente gestione della società in qualsiasi operazione e ad evitare operazioni scorrette, a tutela sia della società stessa sia dei terzi.

7.9 False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare

Art. 54 D. Lgs. 19/2023 – “False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare”

1. Chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del Codice penale.

Il nuovo reato presupposto, aggiunto dal D. Lgs. n. 19/2023, prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie all'ente per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere; la sanzione pecuniaria prevista è da centocinquanta a trecento quote.

Il “certificato preliminare” cui fa riferimento l'art. 54 D. Lgs 19/2023 viene disciplinato dal medesimo decreto all'art. 29:

“1. Su richiesta della società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera, il notaio rilascia il certificato preliminare attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione”.

8 REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO [art. 25-quater D.lgs. 231/2001]

I reati oggetto di analisi sono stati introdotti con l'articolo 3 della Legge 7/2003 con la quale sono stati inseriti nel novero dei reati previsti dal Decreto, attraverso l'art. 25-quater, i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

In particolare, il terzo comma del citato articolo prevede che se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25-quater del D. Lgs 231/2001: “Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico”

- 1) In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) se il delitto e' punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
 - b) se il delitto e' punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
- 2) Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
- 3) Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

- 4) Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Per effetto del richiamo operato dal comma 1 del nuovo articolo 25-quater del D. Lgs 231/2001 assume rilevanza prevalentemente la fattispecie di reato prevista dal codice penale italiano nell'articolo 270 bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico):

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Tra le altre fattispecie astrattamente configurabili si rilevano, inoltre, quelle rubricate sotto la dizione di “assistenza” (quali ad esempio: articolo 270-ter c.p. - assistenza agli associati; articolo 307 c.p. - assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata; articolo 418 c.p. - assistenza agli associati - associazione mafiosa) nei quali la condotta di reato si traduce in un sostegno logistico o nella messa a disposizione di rifugio, vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione.

Per effetto del richiamo operato dal comma 4 del nuovo articolo 25-quater del D. Lgs. 231/2001 assumono rilevanza prevalentemente le seguenti fattispecie di reato previste dalle convenzioni internazionali di contrasto al fenomeno del terrorismo:

Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo – dicembre 1999 (art. 2)

- 1) Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:

- a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;
 - b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.
- 2) <omissis>
- 3) Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del paragrafo 1 del presente articolo.
- 4) Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
- 5) <omissis>

Il menzionato articolo, inoltre, rinvia a numerose convenzioni internazionali aventi l'obiettivo di reprimere gli atti di terrorismo (a titolo esemplificativo si riportano: Protocollo per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale - Roma, 10 marzo 1988 -, Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1997, ecc).

Nella fattispecie, potrebbe essere possibile che siano instaurati, nell'interesse della Società, rapporti con clienti che perseguano, direttamente o quali prestanome, finalità di terrorismo, sovversione o eversione dell'ordine costituzionale, agevolandoli nella realizzazione dei loro criminosi obiettivi. Tali norme tendono, infatti, a punire non solo fattispecie di costituzione di associazioni terroristiche e/o sovversive, ma anche qualsiasi ipotesi di fiancheggiamento o sostegno alle stesse attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie – sia mediante erogazioni liberali sia nell'ambito dello svolgimento dell'attività finanziaria tipica – nonché di mezzi di trasporto, rifugi o sedi logistiche.

9 PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI [art. 25-quater.1. D.Lgs. 231/2001]

La Legge 9 gennaio 2006, n. 7 "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile", ha introdotto nel d.lgs. 231/2001 l'art. "25-quater.1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili".

Il reato in esame punisce chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagioni una mutilazione degli organi genitali femminili, nonché chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provochi, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate da cui derivi una malattia nel corpo o nella mentesi, intendendosi come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagiona effetti dello stesso tipo.

La ratio della norma è ravvisabile nella volontà del legislatore di sanzionare enti (ed in particolare, strutture sanitarie, organizzazioni di volontariato, ecc.) che si rendano responsabili dell'effettuazione, al loro interno, di pratiche mutilative vietate.

10 REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE [art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001]

L'art. 5 della legge n. 228/2003, in tema di misure contro la tratta delle persone, ha aggiunto al D.Lgs. 231/2001 l' articolo 25-quinquies che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative alle persone giuridiche, società e associazioni per la commissione di delitti contro la personalità individuale.

La Legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet", e successivamente il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, hanno modificato l'art.25-quinquies del d.lgs 231/01 con riferimento a talune fattispecie di delitti contro la personalità individuale ai quali è estesa la responsabilità amministrativa dell'ente derivante da reato.

I delitti sanzionati sono:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cod. pen.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis commi 1 e 2 cod. pen.);
- pornografia minorile (art. 600-ter cod. pen.);
- pornografia virtuale (art. 600-quater.1 cod. pen.);

- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies cod. pen.);
- tratta di persone (art. 601 cod. pen.);
- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 cod. pen.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis cod. pen.);
- adescamento di minorenni (609-undecies).

La Legge n. 238 del 23 dicembre 2021 (c.d. Legge Europea) recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, ha introdotto numerose modifiche al catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001, anche con riferimento ai delitti contro la personalità individuale.

Nello specifico, è stata estesa la condotta di cui all'art. 600 quater c.p. (detenzione di materiale pornografico) anche all'accesso internazionale, e sono state previste ulteriori aggravanti per il reato di cui all'art. 609-undecies c.p. (reato di adescamento di minorenni).

Art. 600 c.p.: "Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù"

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Art. 600-bis c.p.: "Prostituzione minorile"

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Art. 600-ter c.p.: "Pornografia minorile"

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Art. 600-quater c.p.: "Detenzione di materiale pornografico"

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Art. 600-quater.1 c.p.: "Pornografia virtuale"

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Art. 600-quinquies c.p.: “Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile”
Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.

Art. 601 c.p.: “Tratta di persone”

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

Art. 602 c.p.: “Acquisto e alienazione di schiavi”

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Art. 603-bis c.p.: “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Art. 609-undecies c.p.: “Adescamento di minorenni”

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La pena è aumentata: 1) se il reato è commesso da più persone riunite; 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività; 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

Tali norme puniscono chiunque riduca o mantenga persone in schiavitù e chi ne faccia oggetto di tratta, acquisto o alienazione; chiunque induca alla prostituzione una persona minorenne; chiunque sfrutti minori per realizzare esibizioni pornografiche o produrre materiale pornografico; chiunque organizzi o propagandi iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (c.d. turismo sessuale).

La fattispecie in esame è diretta a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento conseguito attraverso le attività connesse alla tratta di persone, al c.d. “turismo sessuale” ovvero a fatti di pedopornografia.

Per alcuni dei reati sopra richiamati è difficile individuare la sussistenza di un interesse o vantaggio per l'ente (es. prostituzione minorile). Vi sono tuttavia ipotesi in cui l'ente può trarre beneficio dall'illecito. È il caso, ad esempio, della pornografia minorile o delle iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

A titolo puramente esemplificativo è opportuno richiamare alcuni strumenti di prevenzione che la società o ente potrà predisporre per prevenire la commissione delle condotte rilevanti. In particolare, la società o l'ente potrà:

- introdurre uno specifico divieto nel codice etico in tema di pornografia minorile;
- dotarsi di strumenti informatici che impediscano accesso e/o ricezione di materiale relativo alla pornografia minorile;
- fissare richiami netti ed inequivocabili ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici in possesso dei propri dipendenti;
- valutare e disciplinare con particolare attenzione e sensibilità l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. "turismo sessuale";
- dedicare particolare attenzione nelle valutazioni di possibili partnership commerciali con società operanti in settori quali ad esempio la comunicazione telematica di materiale relativo alla pornografia minorile ed il turismo nelle aree geografiche richiamate al punto precedente;
- approntare un adeguato sistema di sanzioni disciplinari che tenga conto della peculiare gravità delle violazioni di cui ai punti precedenti.

Quanto invece ai reati connessi alla schiavitù e all'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, oltre a ricordare che tali ipotesi di reato si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche a chi consapevolmente agevola anche solo finanziariamente la medesima condotta, è anche qui opportuno prevedere specifiche misure di prevenzione.

La condotta rilevante in questi casi è costituita dal procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di migranti, la tratta degli schiavi e l'intermediazione illecita (c.d. "caporalato"). Allo scopo di prevenire la commissione di tali reati la società o l'ente potrà:

- prevedere, nel codice etico, uno specifico impegno a rispettare ed a far rispettare ai propri fornitori la normativa vigente in materia di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile ed a quanto disposto dalla legge in tema di salute e sicurezza;
- diversificare i punti di controllo all'interno della struttura aziendale preposta all'assunzione e gestione del personale, nei casi in cui le singole società o enti individuino aree a più alto rischio reato (in questi casi indicatori di rischio potrebbero essere l'età, la nazionalità, il costo della manodopera, ecc.);
- richiedere e verificare che i propri partner rispettino gli obblighi di legge in tema di:

- tutela del lavoro minorile e delle donne;
- condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;
- diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza.

11 REATI DI ABUSO DI MERCATO [art. 25-sexies D.lgs. 231/2001]

Tra le modifiche normative apportate dalla Legge n. 238 del 23 dicembre 2021 (c.d. Legge Europea) al catalogo dei reati presupposto del D Lgs. 231/2001, rientrano quelle relative ai reati di market abuse, con l'obiettivo di adeguare la disciplina interna in materia di abuso di mercato alla vigente normativa europea. Tale obiettivo viene perseguito dalla suddetta Legge anche attraverso la modifica del quadro sanzionatorio in materia di abusi di mercato, in particolare con riferimento ai reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato, estendendo, altresì, alle negoziazioni di strumenti mobiliari o operazioni collegate le ipotesi di esenzione dalle sanzioni.

I reati di market abuse sono richiamati all' 25-sexies D. Lgs. 231/2001, e per tali si intendono l'art. 184 D. Lgs. n. 58/1998 (di cui è stata modificata la rubrica in "abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate", nonché il reato di manipolazione del mercato ex art. 185 D. Lgs. n. 58/1998.

Inoltre, con riferimento alla disciplina della confisca ex art. 187 D. Lgs. n. 58/1998, la Legge Europea ha previsto quale oggetto della confisca esclusivamente il solo profitto del reato, ma non anche il prodotto del reato e dei beni utilizzati per compierlo.

In ultimo, è stato altresì ampliato l'ambito di applicazione dei predetti reati mediante la modifica del testo dell'art. 182 del TUF, così disponendo:

"a) l'articolo 182 è sostituito dal seguente:

«Art. 182 (Ambito di applicazione).

1. Le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti:

strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione;

strumenti finanziari non previsti dalle lettere a), b) e c), il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario menzionato nelle stesse lettere ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, ma non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti differenziali;

2. Le disposizioni degli articoli 185 e 187-ter si applicano altresì ai fatti concernenti:

condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

2. Le disposizioni degli articoli 185 e 187-ter si applicano altresì ai fatti concernenti:

i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);

gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;

gli indici di riferimento (benchmark).

3. Le disposizioni del presente titolo si applicano a qualsiasi operazione, ordine o altra condotta relativi agli strumenti finanziari di cui ai commi 1 e 2, indipendentemente dal fatto che tale operazione, ordine o condotta avvenga in una sede di negoziazione;

4. I reati e gli illeciti previsti dal presente titolo sono sanzionati secondo la legge italiana, anche se commessi in territorio estero, quando attengono a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o a strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano».

11.1 Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate

Art. 184 D. lgs. 58/1998 (TUF) – “Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate”

È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del Reg. (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

La norma punisce tre condotte criminose, riferibili ai soggetti che abbiano accesso alle informazioni privilegiate a motivo della propria professione, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero della partecipazione ad organi di amministrazione, direzione o controllo dello stesso (c.d. insider "primari").

Nel dettaglio, sono punite le seguenti condotte:

- acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando informazioni privilegiate (c.d. trading);*
- comunicare informazioni privilegiate ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio (c.d. tipping);*
- raccomandare o indurre altri, sulla base delle informazioni privilegiate, al compimento di taluna delle operazioni su strumenti finanziari (c.d. tuyautage).*

Il reato in esame, così come il reato di "Manipolazione del mercato", successivamente trattato, è punito qualora attenga a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, mentre sono escluse dall'ambito di applicazione dell'art. 184 TUF (così come del successivo art. 185) le "operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica valutaria o alla gestione del debito pubblico compiute dallo Stato italiano, da uno Stato membro dell'Unione europea, dal Sistema europeo delle

Banche centrali, da una Banca centrale di uno Stato membro dell'Unione europea, o da qualsiasi altro ente ufficialmente designato ovvero da un soggetto che agisca per conto degli stessi", nonché le "negoziazioni di azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari propri quotati, effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto da parte dell'emittente o di società controllate o collegate, e operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari che rispettino le condizioni stabilite dalla CONSOB con regolamento".

Le modifiche normative sopra descritte hanno innovato il quadro sanzionatorio, pur rimanendo invariati gli elementi essenziali del reato, con l'introduzione di un aggravamento della pena prevista per l'insider primario (ossia per il soggetto "in possesso di informazioni privilegiate in ragione della propria qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica o di un ufficio") ed anche per il criminal insider – ovvero, il soggetto che è in possesso delle predette informazioni "a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose" – con la previsione della pena della reclusione da 2 a 12 anni e della multa da 20.000 a 3 milioni di euro.

Tra le modifiche di maggior impatto introdotte della Legge Europea n. 238/2021 rientra quella relativa al reato di "Insider Trading e alla figura dell'insider secondario, ossia il soggetto che non acquisisce in prima persona le informazioni privilegiate, ma, dopo averle acquisite da terzi, ne fa uso attraverso le condotte di cui al primo comma dell'articolo 184 D. Lgs. n. 58/1998. In seguito ad una prima depenalizzazione, avvenuta con la Legge n. 62 del 18 aprile 2005, la condotta dell'insider seconda è, adesso, nuovamente rilevante e punita, sia attraverso sanzione amministrativa pecuniaria, che attraverso la pena della reclusione.

In merito al concetto di informazione privilegiata, il D. Lgs. 107/2018 ha abrogato l'art. 181 del TUF, che ne conteneva la definizione, ed ha inserito, all'art. 180 del TUF, al comma 1 lettera b-ter) il richiamo esplicito alla definizione di informazione privilegiata prevista dall'art. 7, paragrafi da 1 a 4 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Pertanto, l'informazione privilegiata è definita come:

"1. a) un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;

b) in relazione agli strumenti derivati su merci, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti derivati o concernente direttamente il contratto a pronti su merci collegato, e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti derivati

o sui contratti a pronti su merci collegati e qualora si tratti di un'informazione che si possa ragionevolmente attendere sia comunicata o che debba essere obbligatoriamente comunicata conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari dell'Unione o nazionali, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, convenzionali sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti;

c) in relazione alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d'asta correlati, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;

d) nel caso di persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, s'intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati.

2. Ai fini del paragrafo 1, si considera che un'informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base delle quote di emissioni. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

3. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate.

4. Ai fini del paragrafo 1, per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, s'intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento”.

11.2 Manipolazione del mercato

Art. 184 D. lgs. 58/1998 (TUF) – “Manipolazione del mercato”

L'art. 26 di cui al capo IV della Legge n. 238/2021 ha modificato il quadro sanzionatorio del reato di cui all'articolo 185 TUF, così disponendo: *“all'articolo 185, i commi 2-bis e 2-ter sono abrogati”* *Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.*

*Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014*1054. *Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.*

La norma punisce chiunque diffonda notizie false o ponga in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati.

La fattispecie mira a reprimere le seguenti condotte, poste in essere al fine di arrecare turbamento al valore di mercato di strumenti finanziari quotati o per i quali sia stata richiesta la quotazione:

- diffusione di notizie false;
- realizzazione di operazioni simulate;
- compimento di altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Si evidenzia come possano costituire reato, qualora siano accompagnati dal dolo e dall'idoneità a provocare alterazioni del prezzo degli strumenti finanziari:

- la diffusione, tramite mezzi di informazione, ivi compreso *internet* ed ogni altro mezzo, di informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari;
- il compimento di operazioni o ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- l'assunzione di posizioni a lungo termine con successivi acquisti e diffusione di notizie positive fuorvianti;
- l'assunzione di posizioni a breve termine con successive vendite e diffusione di notizie negative fuorvianti;

- il compimento di operazioni o ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anormale o artificiale;
- l'effettuazione di operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;

l'utilizzazione di altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari. Il reato può realizzarsi, ad esempio, attraverso la diffusione di notizie false circa le strategie aziendali ovvero mediante il compimento di operazioni simulate o altri artifici sul capitale della società o della società controllante o di quelle controllate. La diffusione di notizie false può avvenire anche attraverso le relazioni semestrali o la relazione e redazione del bilancio di esercizio.

Non è punibile, invece, chi ha commesso il reato per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) n. 596/2014. Tale previsione è stata introdotta dal D.Lgs. 107/2018.

12 REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME [art. 25-septies D.lgs. 231/2001]

L'art. 25-septies del D.lgs. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa degli Enti per i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. In particolare, la norma richiamata espressamente prevede:

- 1) In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.
- 2) Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

L'art. 589 c.p. (Omicidio colposo) espressamente prevede:

- 1) Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
- 2) Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

- 3) Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici”.

L'art. 590 c.p. (Lesioni personali colpose) stabilisce:

- 1) Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino euro 309.
- 2) Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.
- 3) Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000; e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.
- 4) Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
- 5) Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

13 REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' AUTORICICLAGGIO [art. 25-octies D.lgs. 231/2001]

Il Decreto Legislativo 231 del 16 novembre 2007 ha introdotto nel D.lgs. 231/2001 l'art. 25-octies che espressamente prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per i reati di ricettazione, riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Il medesimo Decreto legislativo 231 del 16 novembre 2007 espressamente abroga, all'art. 64, comma I, lett. f) i commi 5 e 6 dell'articolo 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine

organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001.

In forza di tale intervento legislativo i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita non rilevano più, ai fini dell'applicazione del D.lgs. 231/2001, solo se realizzati transnazionalmente, ma rendono l'ente responsabile anche se commessi sul solo territorio dello Stato italiano.

Infine, l'art. 3 della Legge 15 dicembre 2014, n. 186 in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all'estero e autoriciclaggio ha disposto l'introduzione dell'art. 648-ter. 1 codice penale rubricato "Autoriciclaggio" prevedendo contestualmente anche la responsabilità amministrativa dell'ente per suddetto reato.

I reati di cui all'art. 25 octies del D.lgs 231/01 sono stati ampliati, in forza del Decreto legislativo n. 195, dell'8 novembre 2021, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, con l'introduzione delle contravvenzioni, nonché dei delitti colposi nei soli casi di riciclaggio e autoriciclaggio.

Le contravvenzioni sono punite con l'arresto superiore nel massimo ad 1 anno o nel minimo a 6 mesi.

13.1 Ricettazione

Art. 648 c.p.: "Ricettazione"

- 1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).*
- 2. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*
- 3. Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.*

4. *Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato."*

Per tale reato è richiesta la presenza di dolo specifico da parte di chi agisce, e cioè la coscienza e la volontà di trarre profitto, per sé stessi o per altri, dall'acquisto, ricezione od occultamento di beni di provenienza delittuosa.

E' inoltre richiesta la conoscenza della provenienza delittuosa del denaro o del bene; la sussistenza di tale elemento psicologico potrebbe essere riconosciuta in presenza di circostanze gravi ed univoche - quali ad esempio la qualità e le caratteristiche del bene, le condizioni economiche e contrattuali inusuali dell'operazione, la condizione o la professione del possessore dei beni - da cui possa desumersi che nel soggetto che ha agito poteva formarsi la certezza della provenienza illecita del denaro o del bene.

13.2 Riciclaggio

Art. 648-bis c.p.: "Riciclaggio"

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Le condotte sanzionate sono tre:

- sostituzione di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto anche colposo: vi rientrano tutte le attività dirette ad incidere sul compendio criminoso, separando ogni possibile collegamento con il reato;
- trasferimento degli stessi: è una specificazione della prima condotta e consiste nello spostamento dei valori di provenienza illecita da un soggetto ad un altro, in modo da far perdere le tracce della loro provenienza e della loro specifica destinazione;

- compimento di altre operazioni, in modo tale da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita: dato che "operazioni" è concetto di genere, non suscettibile di particolari limitazioni, il riciclaggio deve ritenersi, nella sostanza, un reato a forma libera.

La fattispecie, così come modificata dal D.Lgs. n. 195/2021, ricomprende, adesso, anche le condotte colpose.

Si ha il reato di riciclaggio anche quando l'autore del delitto da cui il denaro, beni o altre utilità provengono non sia imputabile o non sia punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

La clausola di riserva "*fuori dai casi di concorso*" è stata introdotta per rispettare il *ne bis in idem*: il successivo impiego del provento illecito rappresenta una naturale prosecuzione, quasi un perfezionamento della medesima condotta criminosa e dunque un *post factum* non punibile ai sensi dell'art. 648-*bis* cod. pen.. La dottrina ha osservato come l'attuale impunità dell'autore o partecipe nel reato presupposto si risolva spesso in una sorta di privilegio in confronto ai soggetti responsabili di riciclaggio e comporti nella prassi una mancata applicazione della norma.

Il reato in esame si realizza qualora la Società sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto anche colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Possibili occasioni:

- costituzione o partecipazione ad un'associazione finalizzata ad attività di riciclaggio a livello transnazionale;
- investimenti con il patrimonio libero;
- vendita o locazione di immobili di proprietà;
- adempimenti antiriciclaggio;
- movimentazioni economiche relative ad ogni genere di rapporti finanziari.

13.3 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Art. 648-ter c.p.: " Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita"

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648- bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

La sussidiarietà di tale norma rispetto ai reati di ricettazione e riciclaggio non lascia molto spazio alla fattispecie in esame: sembra, infatti, difficile immaginare un impiego in attività economiche o finanziarie che non sia, appunto, un modo con cui il denaro sporco viene riciclato.

13.4 Autoriciclaggio

1. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
2. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
3. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
4. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416.bis.1.
5. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
6. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
7. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."

La "nuova" fattispecie di autoriciclaggio rende l'autore del reato presupposto punibile (anche) per la successiva attività di "ripulitura" da lui stesso posta in essere sul profitto criminoso.

La fattispecie, così come modificata dal D.Lgs. n. 195/2021, non reca più, al primo comma, la dizione "ogni delitto non colposo", ricomprendendovi, dunque, anche le condotte colpose.

Vengono senz'altro all'attenzione i più classici delitti comuni contro il patrimonio (furto, appropriazione indebita, ecc.) e tutte le attività intrinsecamente illecite tipiche della criminalità organizzata (produzione e commercio di stupefacenti, sfruttamento della prostituzione, ecc.). Vengono poi all'attenzione anche le fattispecie penali/societarie: le frodi fiscali o doganali, le profittevoli operazioni di mercato poste in essere abusando di informazioni privilegiate o frutto di condotte manipolative, il reimpiego dei "fondi neri" accumulati grazie alla falsificazione delle

scritture societarie o dei proventi di un appalto ottenuto a seguito di condotte corruttive o di una turbativa d'asta.

Occorre infine ricordare il fatto che il delitto di autoriciclaggio presuppone medesimezza soggettiva tra l'autore del reato presupposto e l'autore del post factum riciclativo. Siffatta "medesimezza" consente di poter sicuramente affermare che gli accorgimenti ed i presidi predisposti ad evitare che il soggetto commetta il reato presupposto debbano ritenersi idonei (anche) a prevenire il successivo autoriciclaggio. E ciò in ragione dell'ovvia constatazione che senza un reato presupposto non potrebbe esserci alcun autoriciclaggio.

Per cui di autoriciclaggio si potrà discutere solo allorquando l'autore del reato presupposto sia la stessa persona fisica che provveda poi al reimpiego del profitto, ovvero nei soli casi in cui sia ravvisabile un accordo o una pianificazione criminosa a monte della realizzazione del reato presupposto.

14 DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI [art. 25-octies.1 D.lgs. 231/2001]

Il D. Lgs. n. 184/2021, in attuazione della Direttiva (UE) n.2019/713 in materia di lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, ha implementato le ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001 ed il relativo catalogo dei reati, introducendo i reati di cui all'art. 25-octies.1 ("Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti").

I nuovi reati-presupposto in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti sono potenzialmente atti a configurare la responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del Decreto legislativo 231/01 qualora vengano posti in essere nell'interesse o a vantaggio della Società. Nello specifico, l'art. 25-octies.1 del D.lgs. 231/2001 richiama i seguenti reati:

- art. 493-ter c.p. – *Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti*;
- art. 493-quater c.p. – *Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti*;
- art. 640-ter comma c.p. – Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Il reato di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti punisce la condotta del soggetto che, al fine di trarne un profitto, utilizza, senza esserne titolare, carte di pagamento o ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.

Lo stesso articolo punisce la condotta del soggetto che falsifica o altera gli strumenti di pagamento diversi dai contanti, oppure possiede, cede o acquisisce strumenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, ed i relativi ordini di pagamento prodotti con essi.

Il reato di detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, invece, punisce la condotta del soggetto che pone di essere azioni di produzione o trasferimento volte a procurare per sé o per altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, siano costruiti con l'obiettivo di realizzare reati della categoria appena descritta.

Il reato di frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale configura un'ipotesi aggravata del reato di frode informatica, e consiste nel trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Infine, la L. n. 137/2023 di conversione con modifiche del D.L. n. 105/2023 recante "Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione" ha introdotto il nuovo reato di trasferimento fraudolento di valori.

Art. 512-bis c.p. "Trasferimento fraudolento di valori".

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

15 VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE [art. 25-novies D.lgs. 231/2001]

La norma contempla alcuni reati previsti dalla L. 633/1941 a protezione del diritto d'autore (e, in particolare degli artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies), quali, ad esempio:

- la diffusione senza averne diritto, di copie di opere dell'ingegno protette attraverso l'immissione su reti telematiche;
- la duplicazione abusiva e la diffusione nel territorio dello Stato di programmi informatici senza la preventiva comunicazione alla SIAE;
- l'abusiva riproduzione, trasmissione e diffusione di opere dell'ingegno (letterarie, cinematografiche, musicali, scientifiche, didattiche, ecc.).

Sono previste sanzioni pecuniarie sino ad un massimo di € 774.500 ed interdittive fino ad 1 anno.

Art. 171 l. n. 633/1941¹⁴

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

[...]

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; [...]

La pena è la reclusione fino ad un anno o la multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Art. 171-bis l. n. 633/1941

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493.

La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171-ter l. n. 633/1941

¹⁴ Dell'art. 171 l. 633/41 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad

accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102- quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171-septies l. n. 633/1941

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Art. 171-octies l. n. 633/1941

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

16 REATI IN MATERIA DI DICHIARAZIONI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA [art. 25-decies D.lgs. 231/2001]

Art. 377-bis c.p.: "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni

Il reato può configurarsi, con riferimento ad ipotesi di indagini o di procedimenti giudiziari penali riguardanti o connessi con l'attività aziendale anche a livello nazionale.

17 REATI AMBIENTALI [art. 25-undecies D.lgs. 231/2001]

17.1 Ecoreati

Art. 452-bis c.p.: "Inquinamento ambientale"

E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-quater c.p.: “Disastro ambientale”

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1. l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
2. l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3. l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-quinquies c.p.: “Delitti colposi contro l'ambiente”

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Art. 452-sexies c.p.: “Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività”.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Art. 452-octies c.p.: “Circostanze aggravanti”.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

17.2 Reati inerenti alle specie e ai siti protetti

Art. 727-bis c.p.: “Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette”

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta e' punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta e' punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV (“Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa”) della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Art. 733-bis c.p.: “Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto”

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, e' punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi

habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

17.3 Reati previsti dal Testo Unico sull'Ambiente (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Art. 137: "Sanzioni penali" (in merito alla Parte Terza del Testo Unico sull'Ambiente "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche")

1. omissis

2. Quando le condotte descritte al comma 1¹⁵ riguardano gli scarichi di acque reflue industriali¹⁶ contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5¹⁷ e 3/A¹⁸ dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

4. omissis

5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

6. - 10. omissis

¹⁵ Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro

¹⁶ qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento

¹⁷ Arsenico, Cadmio, Cromo totale e esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Fenoli, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati, Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati), Pesticidi fosforiti, Composti organici dello stagno, Sostanze classificate contemporaneamente «cancerogene» (R45) e «pericolose per l'ambiente acquatico» (R50 e 51/53) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche

¹⁸ Cadmio, Mercurio, Esaclorocicloesano (HCH), DDT, Pentaclorofenolo (PCP), Aldrin, dieldrin, endrin, isodrin, Esaclorobenzene (HCB), Esaclorobutadiene (HCB), Cloroformio, Tetracloruro di carbonio (TETRA), dicloroetano (EDC), Tricloroetilene (TRI), Triclorobenzene (TCB), Percloroetilene (PER)

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (“Scarichi sul suolo”) e 104 (“Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee”) è punito con l'arresto sino a tre anni.

12. omissis

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. omissis

Art. 256: “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208¹⁹, 209²⁰, 210²¹, 211²², 212²³, 214²⁴, 215²⁵ e 216²⁶ è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. omissis

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

¹⁹ art. 208 “Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti”

²⁰ art. 209 “Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale”

²¹ art. 210 “Autorizzazioni in ipotesi particolari” (articolo abrogato dall'articolo 39, comma 3, d.lgs. n. 205 del 2010)

²² art. 211 “Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione”

²³ art. 212 “Albo nazionale gestori ambientali”

²⁴ art. 214 “Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate”

²⁵ art. 215 “Autosmaltimento”

²⁶ art. 216 “Operazioni di recupero”

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187 ("Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi"), effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b)²⁷, è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. omissis.
7. -9. omissis

Art. 257: "Bonifica dei siti"

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 ("Procedure operative ed amministrative" per la Bonifica di siti contaminati) e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242²⁸, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.
2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.
3. - 4. omissis

Art. 258: "Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari"

²⁷ Art. 227 "Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto" Restano ferme le disposizioni speciali, nazionali e comunitarie relative alle altre tipologie di rifiuti, ed in particolare quelle riguardanti:

a) omissis

b) rifiuti sanitari: d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254;

²⁸ "L'operatore deve far precedere gli interventi di cui al comma 1 da apposita comunicazione al comune, alla provincia, alla regione, o alla provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonché al Prefetto della provincia che nelle ventiquattro ore successive informa il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale comunicazione deve avere ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare le generalità dell'operatore, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire. La comunicazione, non appena pervenuta al comune, abilita immediatamente l'operatore alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1"

1. - 3. omissis

4. omissis. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale²⁹ a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Art. 259: "Traffico illecito di rifiuti"

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26³⁰ del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259 ("relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio"), o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II ("LISTA VERDE DI RIFIUTI") del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. omissis

Art. 452-quaterdecies c.p.: "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti"³¹

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. – 4 - 5. omissis

Art. 260-bis: "Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti"

²⁹ art. 483 cp "Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico" 1. Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni 2. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

³⁰ Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti: a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o; b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o; c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o; d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o; e) che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o; f) contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21.

³¹ Articolo sostituito dal D.Lgs. 21/18 "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103" che ha previsto l'abrogazione del precedente art 260 del D.Lgs. 152/06 trasferendone il contenuto in nuovo articolo del Codice penale.

1. -5. omissis

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p.³² a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. omissis. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 ("Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative") e 482 ("Falsità materiale commessa dal privato")³³ del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. - 9-ter. omissis

Art. 279: "Sanzioni" (in merito alla Parte Quinta del Testo Unico sull'Ambiente "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera")

1. omissis

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V³⁴ alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 ("Valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti e le attività") o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

3. - 4. omissis

³² vedi nota 25

³³ Art. 477 c.p. "Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni."

Art. 482 c.p. "Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo"

³⁴ Allegati alla Parte Quinta:

- ALLEGATO I - Valori di emissione e prescrizioni
- ALLEGATO II - Grandi impianti di combustione
- ALLEGATO III - Emissioni di composti organici volati
- ALLEGATO V - Polveri e sostanze organiche liquide

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa

6. - 7. omissis

17.4 Reati in materia di commercio internazionale di animali in via di estinzione (L. 7 febbraio 1992, n. 150)

Art. 1.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

3. omissis

Art. 2.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno ,chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'Allegato B del Regolamento

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

3. - 5. omissis

Articolo 3 bis.

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1 lettere a), c), d), e), ed l) del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modificazione in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III ("Della falsità in atti") del Codice Penale.

2. omissis

Art. 6.

1. Fatto salvo quanto previsto dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157 (2), è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

2. - 3. omissis

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni

5. - 6. omissis

17.5 Reati in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (L. 28 dicembre 1993, n. 549)

Art.3: "Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive"

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A ("Sostanze lesive dell'ozono stratosferico")³⁵ allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

³⁵ Sostanze lesive dell'ozono stratosferico.

- Gruppo I: Idrocarburi completamente alogenati contenenti fluoro e cloro (clofluorocarburi, CFC);
- Gruppo II: Idrocarburi completamente alogenati contenenti anche bromo (halons);
- Gruppo III: tricloroetano;
- Gruppo IV: tetracloruro di carbonio.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformita' alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale e' consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti gia' venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalita' per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B ("Sostanze sottoposte al particolare regime di controllo previsto dalla legge")³⁶, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con prioritá correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalita' che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi piu' gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attivita' costituente illecito.

³⁶ Sostanze sottoposte al particolare regime di controllo previsto dalla legge.

- cloruro di metile;
- bromuro di metile;
- idrocarburi parzialmente alogenati della serie HCFC e HBFC.

17.6 Reati in materia di inquinamento provocato dalle navi (D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202)

Art.8: "Inquinamento doloso"

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonche' i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4³⁷ sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravita', alla qualita' delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.
3. Il danno si considera di particolare gravita' quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessita' sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Art.9: "Inquinamento colposo"

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonche' i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravita', alla qualita' delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
3. omissis.

18 REATI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE [art. 25-duodecies D.lgs. 231/2001]

Art. 22, comma 12-bis del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ("Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"):

Le pene per il fatto previsto dal comma 12³⁸ sono aumentate da un terzo alla metà:

³⁷ Art. 4. Divieti - 1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze.

³⁸ Art. 22, comma 12: Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis³⁹ del codice penale.

Il reato può configurarsi nelle ipotesi aggravate del reato che riguarda il datore di lavoro che occupa, alle proprie dipendenze, lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero con permesso scaduto – e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo – revocato o annullato, e, nel dettaglio, quando lo sfruttamento di manodopera irregolare supera certi limiti stabiliti, in termini di numero di lavoratori, età e condizioni lavorative, stabiliti nel Dlgs 286/98, il cosiddetto "Testo unico dell'immigrazione".

La legge n.161/2017 ha ampliato le fattispecie già previste dall'art. 25-duodecies, introducendo anche quelle relative alle disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998):

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata e' stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto e' commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista e' aumentata. 3-ter. La pena detentiva e' aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto. 5. Fuori dei casi previsti dai commi

³⁹ "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro", finalizzato alla repressione dei fenomeni di sfruttamento del lavoro irregolare (c.d. "caporalato")

precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, e' punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493,71. Quando il fatto e' commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena e' aumentata da un terzo alla metà.

19 REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA [ART. 25-TERDECIES D.LGS.231/2001]

La legge europea 2017 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea» ha introdotto i reati di razzismo e Xenofobia:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975 n.654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei o delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

I delitti richiamati dall'articolo 3, comma 3-bis, della Legge 654/1975, successivamente sostituito con l'articolo 604 bis "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa", comma 3, del Codice Penale⁴⁰ puniscono la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondandosi in tutto o in parte sulla minimizzazione in modo grave, sulla negazione o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale (ratificato ex Legge 232/1999).

20 FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI [art. 25-quaterdecies D. Lgs. 231/2001]

L'articolo 25-quaterdecies del D. Lgs. 231/2001 in materia di reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommesse è stato introdotto dalla Legge

⁴⁰ Articolo sostituito dal D.Lgs. 21/18 "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q) , della legge 23 giugno 2017, n. 103" che ha previsto l'abrogazione del precedente art 3 della Legge 654/1975 trasferendone il contenuto in nuovo articolo del Codice penale.

n. 39 del 3 gennaio 2019, recante la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle manipolazioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014".

art. 1 L. 401/1989 – “Frode in competizioni sportive”

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione e' influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

art. 4 L. 401/1989 – “Esercizio abusivo di giuoco o di scommesse”

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi, comunque, organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle

dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge e' punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.

21 REATI TRIBUTARI [art.25 quinquiesdecies D.lgs. 231/01]

La Legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha convertito con emendamenti il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", prevedendo la

responsabilità amministrativa delle persone giuridiche anche con riferimento ai reati tributari, introdotti all'art. 25-*quiquiesdecies* del D.lgs. 231/01.

Il novero dei reati così introdotto è stato ulteriormente amplificato dal decreto legislativo n.75/2020, di attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (c.d. Direttiva PIF), che ha introdotto, per quanto concerne i reati tributari, nuove fattispecie applicabili solo se commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Infine, il recente D.lgs. 156/2022 recante "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, ha esteso punibilità dei reati di dichiarazione infedele e di dichiarazione fraudolenta attraverso false fatture e con altri artifici anche a titolo di mero tentativo.

Lo stesso Decreto legislativo ha modificato il comma 1-*bis* dell'art. 25 *quiquiesdecies* del D.lgs. 231/01 rilevando il profilo transfrontaliero e la connessione dei fatti al territorio di almeno uno Stato membro, ed altresì ridefinendo il concetto di "gravi frodi IVA", precedentemente introdotto dal D.Lgs. 75/2000, con la precisazione che la responsabilità dell'ente implica un'evasione IVA pari o superiore a euro 10milioni.

I reati tributari così richiamati dall'art.25-*quiquiedecies* del D.lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- art. 2. – *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;*
- art. 3 – *Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;*
- art. 4 – *Dichiarazione infedele;*
- art. 5 – *Omessa dichiarazione;*
- art. 8 – *Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;*
- art. 10 – *Occultamento o distruzione di documenti contabili;*
- art. 10-quater – *Indebita compensazione.*
- art. 11 – *Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.*

Art. 2 D.lgs. 74/2000 – “Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 2-bis. Se l'ammontare degli elementi

passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 3 D.lgs. 74/2000 – “Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici”

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Art. 4 D.lgs. 74/2000 – “Dichiarazione infedele”

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni. 1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione

dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. 1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b) (1).

Art. 5 D.lgs. 74/2000 – “Omessa Dichiarazione”

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. 1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. 2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto (1).

Art.8 D.lgs. 74/2000 – “Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. 2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 10 D.lgs. 74/2000 – “Occultamento o distruzione di documenti contabili”

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Art. 10-quater D.lgs. 74/2000 – “Indebita compensazione”

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. 2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando

in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro (1).

Art. 11 D.lgs. 74/2000 – “Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte”

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. 2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

22 REATI IN MATERIA DI CONTRABBANDO [25 SEXIESDECIES D.LGS. 231/01]

La Direttiva PIF, ossia la Direttiva in materia di lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, è stata recepita attraverso il decreto legislativo di attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371, con conseguente ampliamento del novero dei reati presupposto previsti al D.Lgs. 231/01.

In particolare, sono stati aggiunti al suddetto catalogo i reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.

Nello specifico, è stata introdotta la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche anche nell'ipotesi di realizzazione dei reati di contrabbando, prevedendo sanzioni modulate a seconda che il reato ecceda o meno la soglia, individuata in euro 100.000, oltre la quale la lesione degli interessi finanziari dell'Unione Europea deve ritenersi considerevole.

I reati di contrabbando si distinguono in:

- art. 282 – Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali;
- art. 283 – Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine;
- art. 284 – Contrabbando nel movimento marittimo delle merci;
- art. 285 – Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea;
- art. 286 – Contrabbando nelle zone extra-doganali;
- art. 287 – Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali;

- art. 288 – *Contrabbando nei depositi doganali;*
- art. 289 – *Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione;*
- art. 290 – *Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti;*
- art. 291 – *Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea;*
- art. 291 - bis – *Contrabbando di tabacchi lavorati esteri;*
- art. 291 - ter - *Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri;*
- art. 291 - quater - *Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;*
- art. 292 - *Altri casi di contrabbando.*

23 REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE [art. 25-septiesdecies D.lgs. 231/01]

La Legge 9 marzo 2022, n. 22, ha introdotto nel codice penale il Titolo VIII-bis rubricato «Delitti contro il patrimonio culturale».

In seguito a tale introduzione, e con riferimento alla responsabilità amministrativa dell'ente, il legislatore ha previsto due nuove famiglie di reati presupposto, collocate rispettivamente agli artt. 25-septiesdecies ("Delitti contro il patrimonio culturale") e 25-duodevicies ("Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici").

Nello specifico, i "delitti contro il patrimonio culturale" ex art. 25 septiesdecies D.Lgs. 231/01 sono:

- Furto di beni culturali (art. 518-bis);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies).

I reati di "riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici" ex art. 25-duodevicies D.Lgs. 231/01 sono:

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies).

Entrambe le suddette previsioni normative hanno ad oggetto la tutela dei beni paesaggistici mediante il perseguimento e la sanzione delle condotte di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito, anche colposi, di beni

paesaggistici, nonché quello di appropriazione, importazione e alienazione illecita, devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

art. 518-duodecies c.p.- “Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici”

Chiunque distrugge disperde deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque fuori dei casi di cui al primo comma deturpa o imbratta beni culturali paesaggistici propri o altrui ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Il primo comma primo estende ai beni propri l'ipotesi di danneggiamento comune, in cui il danno arrecato è caratterizzato dalla non fruibilità.

Il secondo comma dell'art. 518-duodecies incrimina, invece, esclude il riferimento ai beni propri. Affinché possa parlarsi di bene deturpato o imbrattato, lo stesso non deve trovarsi in condizione di distruzione, dispersione, deterioramento o inservibilità, con conseguente possibilità di ripristino del bene, nonché del suo aspetto e valore originari.

Infine, in merito all'uso illecito di beni culturali, si intende per illiceità dell'utilizzo la condotta che muta la destinazione dei suddetti beni «a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità».

Per uso incompatibile si intende l'uso del bene che ostacola la funzione di interesse pubblico rappresentata dal bene stesso e alla quale il bene è destinato.

Pertanto, integra il reato de quo l'uso del bene attraverso condotte idonee a modificare la finalità di godimento che gli è propria – ovvero di studio, ricerca o piacere estetico – mediante azioni incompatibili con la natura del bene stesso.

24 REATI TRANSNAZIONALI [art. 10 L. 146/2006]

Con la Legge 146/2006, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001», il legislatore ha recepito nell'ordinamento

italiano una serie di strumenti di diritto internazionale contro la criminalità organizzata transnazionale⁴¹.

Si considera transnazionale il reato, punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

La legge amplia la responsabilità degli Enti in relazione alle seguenti figure di reato:

- associazione a delinquere, di natura semplice (art. 416 cod. pen..) o mafiosa (art. 416-bis cod. pen.), finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 291-quater del DPR 23 gennaio 1973, n. 43) o al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- tratta di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis cod. pen..);

⁴¹ L 146/2006 Art. 10 - Responsabilità amministrativa degli enti

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

5. e 6. abrogati

7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.

8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.

9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

- favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen..).

Si descrivono, di seguito, le principali fattispecie di reato sopra menzionate.

24.1 Associazione per delinquere

Per la descrizione del reato si veda quanto precedentemente delineato nel capitolo 3 “Delitti di criminalità organizzata”.

24.2 Associazione di tipo mafioso

Per la descrizione del reato si veda quanto precedentemente delineato nel capitolo 3 “Delitti di criminalità organizzata”.

24.3 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Art. 291-*quater* del DPR 23 gennaio 1973, n. 43: “Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri”. *Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis [i.e. contrabbando di tabacchi lavorati esteri], coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.*

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

24.4 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Per la descrizione del reato si veda quanto precedentemente delineato nel capitolo 3 “Delitti di criminalità organizzata”.

24.5 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998. n. 286.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.

3-bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;

c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante.

c-bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni).

24.6 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Per la descrizione del reato si veda quanto precedentemente delineato nel capitolo 14 "reati in materia di dichiarazioni all'autorità giudiziaria".

24.7 Favoreggiamento personale

Art. 378 c.p.: "Favoreggiamento personale"

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La norma punisce la condotta di chi, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione – e fuori dei casi di concorso nel medesimo – aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, oppure a sottrarsi alle ricerche di questa. Il reato di favoreggiamento personale sussiste anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Il reato consiste nel porre in essere una condotta volta ad ostacolare o fuorviare l'attività diretta all'accertamento dei reati ed all'individuazione dei relativi responsabili. L'azione tipica del reato di favoreggiamento può consistere anche in una omissione, ovverosia nel silenzio, nella reticenza, nel rifiuto di fornire notizie.

PRINCIPALI SANZIONI

Reato	Riferimento artt. D.Lgs. 231/01	Sanzione Pecuniaria ¹		Sanzione Interdittiva ²					Pubblicazion e Sentenza su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente ³	Confisca del Prezzo, Profitto del reato o di somme equivalenti ⁴
		Quote		Interdizione dall'esercizi o dell'attività ⁵	Suspension e o revoca delle autorizzazio ni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni , finanziamen ti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzar e beni o servizi		
		Min	Max							
Frode informatica (art. 640-ter CP)	Art. 24	100	600	▪	▪	✓	✓	✓	✓	✓
Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter CP)	Art. 24	100	600	▪	▪	✓	✓	✓	✓	✓
Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis CP)	Art. 24	100	600	▪	▪	✓	✓	✓	✓	✓
Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, co. 2, n°1 CP)	Art. 24	100	600	▪	▪	✓	✓	✓	✓	✓
	Art. 24	100	600							

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis CP)				▪	▪	✓	✓	✓	✓	✓
Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)	Art. 24	100	500	▪	▪	✓	✓	✓	▪	▪
Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986)	Art. 24	100	500	▪	▪	✓	✓	✓	▪	▪
Turbata libertà degli incanti (art. 353 CP)	Art. 24	100	500	▪	▪	✓	✓	✓	▪	▪
Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis CP)	Art. 24	100	500	▪	▪	✓	✓	✓	▪	▪
Documenti informatici (art. 491-bis CP)	Art. 24-bis	100	400	▪	▪	✓	✓	✓	✓	✓
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter CP)	Art. 24-bis	100	500	✓	✓	▪	▪	✓	✓	✓
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi	Art. 24-bis	100	300	▪	✓	▪	▪	✓	✓	✓

informatici o telematici (art. 615-quater CP)										
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies CP)	Art. 24-bis	100	300	▪	✓	▪	▪	✓	✓	✓
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater CP)	Art. 24-bis	100	500	✓	✓	▪	▪	✓	✓	✓
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies CP)	Art. 24-bis	100	500	✓	✓	▪	▪	✓	✓	✓
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis CP)	Art. 24-bis	100	500	✓	✓	▪	▪	✓	✓	✓

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter CP)	Art. 24-bis	100	500	✓	✓	▪	▪	✓	✓	✓
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater CP)	Art. 24-bis	100	500	✓	✓	▪	▪	✓	✓	✓
Frude informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. e 640-quinquies CP)	Art. 24-bis	100	400	▪	▪	✓	✓	✓	✓	✓
Associazione per delinquere (art. 416 c.6 CP)	Art. 24-ter	400	100 0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Associazione per delinquere (art. 416 escluso c. 6 CP)	Art. 24-ter	300	800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis CP)	Art. 24-ter	400	100 0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter CP)	Art. 24-ter	400	100 0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 CP)	Art. 24-ter	400	1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (delitti previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 309/90)	Art. 24-ter	400	1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra (art. 407, c. 2 lett a), numero 5 CPP)	Art. 24-ter	300	800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Concussione (art. 317 CP)	Art. 25	300	800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 CP)	Art. 25	100	200	▪	▪	▪	▪	▪	▪	✓
Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 CP)	Art. 25	200	600	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Circostanze Aggravanti (ex art. 319-bis CP)	Art. 25	300	800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Corruzione in atti giudiziari (artt. 319-ter, co. 1 e co. 2, CP)	Art. 25	200	800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Induzione a dare o promettere utilità (art. 319 quater CP)	Art. 25	300	800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 CP)	Art. 25	200	800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pene per il corruttore (art. 321 CP in relazione agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 ter c.2)	Art. 25	200	800	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.1 -3 CP)	Art. 25	100	200	▪	▪	▪	▪	▪	▪	✓
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.2 -4 CP)	Art. 25	200	600	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis CP)	Art. 25	300	800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)	Art. 25	100	200	▪	▪	▪	▪	▪	▪	✓
Peculato (art. 314, c.1, c.p.)	Art. 25	100	200	▪	▪	▪	▪	▪	▪	✓
Peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.)	Art. 25	100	200	▪	▪	▪	▪	▪	▪	✓
Abuso d'ufficio (323 c.p.)	Art. 25	100	200	▪	▪	▪	▪	▪	▪	✓
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 CP)	Art. 25-bis	300	800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Alterazione di monete (art. 454 CP)	Art. 25-bis	100	500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 CP)	Art. 25-bis	100	500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 CP)	Art. 25-bis	100	200	▪	▪	▪	▪	▪	▪	✓
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa	Art. 25-bis	100	528	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 CP)										
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 CP)	Art. 25-bis	100	500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 CP)	Art. 25-bis	100	500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.2 CP)	Art. 25-bis	100	200	▪	▪	▪	▪	▪	▪	✓
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati art. (464 c.1 CP)	Art. 25-bis	100	300	▪	▪	▪	▪	▪	▪	✓
Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 CP)	Art. 25-bis	100	500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 CP)	Art. 25-bis	100	500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 CP)	Art. 25-bis.1	100	500	▪	▪	▪	▪	▪	▪	✓

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis CP)	Art. 25-bis.1	100	800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 CP)	Art. 25-bis.1	100	800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 CP)	Art. 25-bis.1	100	500	▪	▪	▪	▪	▪	▪	✓
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 CP)	Art. 25-bis.1	100	500	▪	▪	▪	▪	▪	▪	✓
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 CP)	Art. 25-bis.1	100	500	▪	▪	▪	▪	▪	▪	✓
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter CP)	Art. 25-bis.1	100	500	▪	▪	▪	▪	▪	▪	✓
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater CP)	Art. 25-bis.1	100	500	▪	▪	▪	▪	▪	▪	✓
Aggiotaggio (art. 2637 CC)	Art. 25-ter	200	500	▪	▪	▪	▪	▪	▪	✓

Corruzione tra privati (art. 2635 CC)	Art. 25-ter	400	600	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 CC)	Art. 25-ter	200	400	✓	✓	✓	✓	✓	✓▪	✓
False comunicazioni sociali (art. 2621 CC)	Art. 25-ter	200	400	▪	▪	▪	▪	▪	▪	✓
Fatti di lieve entità (art 2612-bis CC)	Art. 25-ter	100	200	▪	▪	▪	▪	▪	▪	✓
False comunicazioni sociali delle società quotate (ex art. 2622 CC, co. 1)	Art. 25-ter	400	600	▪	▪	▪	▪	▪	▪	✓
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 CC)	Art. 25-ter	100	180	▪	▪	▪	▪	▪	▪	✓
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 CC)	Art. 25-ter	150	330	▪	▪	▪	▪	▪	▪	✓
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 CC)	Art. 25-ter	100	180	▪	▪	▪	▪	▪	▪	✓
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Contravvenzione ex art. 2627 CC)	Art. 25-ter	100	130	▪	▪	▪	▪	▪	▪	✓
Impedito controllo (art. 2625 CC)	Art. 25-ter	100	180	▪	▪	▪	▪	▪	▪	✓

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 CC)	Art. 25-ter	100	180	▪	▪	▪	▪	▪	▪	✓
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 CC)	Art. 25-ter	150	330	▪	▪	▪	▪	▪	▪	✓
Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis CC)	Art. 25-ter	200	500	▪	▪	▪	▪	▪	▪	✓
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 CC)	Art. 25-ter	150	330	▪	▪	▪	▪	▪	▪	✓
False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare	Art. 25-ter	150	300	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 CC)	Art. 25-ter	200	400	▪	▪	▪	▪	▪	▪	✓
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Delitto-Reclusione<10 anni)	Art. 25-quater	200	700	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine	Art. 25-quater	400	100 0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

democratico (Delitto-Reclusione>=10 anni)										
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis CP)	Art. 25-quater.1	300	700	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 CP)	Art. 25-quinquies	400	1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Prostituzione minorile (art. 600 bis c.1 CP)	Art. 25-quinquies	300	800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Prostituzione minorile (art. 600 bis c.2 CP)	Art. 25-quinquies	200	700	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pornografia minorile (art 600 ter c.1 e 2 CP)	Art. 25-quinquies	300	800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pornografia minorile (art 600 ter c.3 e 4 CP)	Art. 25-quinquies	200	700	▪	▪	▪	▪	▪	▪	✓
Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater CP)	Art. 25-quinquies	200	700	▪	▪	▪	▪	▪	▪	✓
Pornografia virtuale (art. 600-quater1 CP)	Art. 25-quinquies	300	800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della	Art. 25-quinquies	300	800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

prostituzione minorile (art. 600-quinquies CP)										
Tratta di persone (art. 601 CP)	Art. 25-quinquies	400	1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 CP)	Art. 25-quinquies	400	1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis CP)	Art. 25-quinquies	400	1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Adescamento di minorenni (art. 609-undecies CP)	Art. 25-quinquies	200	700	▪	▪	▪	▪	▪	▪	✓
Abusi di mercato (Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato previsti dal D.Lgs. 58/98 - parte V, titolo I-bis, capo II)	Art. 25-sexies	400	1000	▪	▪	▪	▪	▪	▪	✓
Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 CP)	Art. 25-septies	100	250	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Omicidio colposo (art. 589 CP)	Art. 25-septies	250	1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 CP)	Art. 25-octies	200	1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ricettazione, Riciclaggio e impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648, 648 bis e 648 ter CP)	Art. 25-octies	200	1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)	Art. 25-octies.1	300	800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frode informatica (art. 640-ter c.p.)	Art. 25-octies.1	300	500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.)	Art. 25-octies.1	300	500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.)	Art. 25-octies.1	250	600	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (artt. 171, co.	Art. 25-novies	100	500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

1, lett. a-bis), e co. 3, 171-bis, 171-ter, 171- septies e 171-octies L. n. 633/1941)										
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis CP)	Art. 25-decies	100	500	▪	▪	▪	▪	▪	▪	✓
Inquinamento ambientale (art. 452-bis CP)	Art. 25-undecies	200	600	✓	▪	▪	▪	▪	✓	✓
Disastro ambientale (art. 452-quater CP)	Art. 25-undecies	400	800	✓	▪	▪	▪	▪	✓	✓
Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies CP)	Art. 25-undecies	200	500	▪	▪	▪	▪	▪	▪	✓
Delitti associativi aggravanti (art. 452-octies CP)	Art. 25-undecies	300	1000	▪	▪	▪	▪	▪	▪	✓
Delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies)	Art. 25-undecies	250	600	▪	▪	▪	▪	▪	▪	✓
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis CP)	Art. 25-undecies	100	250	▪	▪	▪	▪	▪	▪	✓

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis CP)	Art. 25-undecies	150	250	▪	▪	▪	▪	▪	▪	✓
Scarichi sul suolo (art.103 - Dlgs 152/06)	Art. 25-undecies	200	300	▪	▪	▪	▪	▪	▪	✓
Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art.104 - Dlgs 152/06)	Art. 25-undecies	200	300	▪	▪	▪	▪	▪	▪	✓
Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art.137 c.2 - Dlgs 152/06)	Art. 25-undecies	200	300	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni (art.137 c.3 - Dlgs 152/06)	Art. 25-undecies	150	250	▪	▪	▪	▪	▪	▪	✓
Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite (art.137 c.5 - Dlgs 152/06)	Art. 25-undecies	150	300	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee (art.137 c.11 - Dlgs 152/06)	Art. 25-undecies	200	300	▪	▪	▪	▪	▪	▪	✓

Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate (art.137 c.13 - Dlgs 152/06)	Art. 25-undecies	150	250	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 187 - Dlgs 152/06)	Art. 25-undecies	150	250	▪	▪	▪	▪	▪	▪	✓
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, c.1 - Dlgs 152/06)	Art. 25-undecies	100	250	▪	▪	▪	▪	▪	▪	✓
Discarica non autorizzata (art. 256, c.3 - Dlgs 152/06)	Art. 25-undecies	150	300	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Miscelazione di rifiuti (art. 256, c.5 - Dlgs 152/06)	Art. 25-undecies	150	250	▪	▪	▪	▪	▪	▪	✓
Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, c.6 - Dlgs 152/06)	Art. 25-undecies	100	250	▪	▪	▪	▪	▪	▪	✓
Bonifica dei siti (art. 257, c.1 - Dlgs 152/06)	Art. 25-undecies	100	250	▪	▪	▪	▪	▪	▪	✓
Bonifica dei siti da sostanze pericolose (art. 257, c.2 - Dlgs 152/06)	Art. 25-undecies	150	250	▪	▪	▪	▪	▪	▪	✓
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei	Art. 25-undecies	150	250	▪	▪	▪	▪	▪	▪	✓

formulari (art. 258, c.4 - Dlgs 152/06)										
Traffico illecito di rifiuti (art. 259, c.1 - Dlgs 152/06)	Art. 25-undecies	150	250	▪	▪	▪	▪	▪	▪	✓
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, c.1 - Dlgs 152/06)	Art. 25-undecies	300	500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (art. 260, c.2 - Dlgs 152/06)	Art. 25-undecies	400	800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria (art. 279, c.5 - Dlgs 152/06)	Art. 25-undecies	100	250	▪	▪	▪	▪	▪	▪	✓
Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 1, c.1 legge 150/92)	Art. 25-undecies	100	250	▪	▪	▪	▪	▪	▪	✓
Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie	Art. 25-undecies	150	250	▪	▪	▪	▪	▪	▪	✓

animali e vegetali in via di estinzione (art. 1, c.2 legge 150/92)										
Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 2, c.1 e 2 legge 150/92)	Art. 25-undecies	100	250	▪	▪	▪	▪	▪	▪	✓
Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 6, c.4 legge 150/92)	Art. 25-undecies	100	250	▪	▪	▪	▪	▪	▪	✓
Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 3bis, c.1 legge 150/92)	Art. 25-undecies	100	500	▪	▪	▪	▪	▪	▪	✓

Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente) - art. 3, c.6 L. 549/93)	Art. 25-undecies	150	250	▪	▪	▪	▪	▪	▪	✓
Inquinamento doloso provocato da navi (art. 8, c.1 e 2 Dlgs 202/07)	Art. 25-undecies	150	300	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Inquinamento colposo provocato da navi (art. 9, c.1 Dlgs 202/07)	Art. 25-undecies	100	250	▪	▪	▪	▪	▪	▪	✓
Inquinamento colposo provocato da navi (art. 9, c.2 Dlgs 202/07)	Art. 25-undecies	150	250	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, co 12-bis, D.Lgs. 286/98)	Art. 25-duodecies	100	200	▪	▪	▪	▪	▪	▪	✓
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)	Art. 25-duodecies	400	100 0	✓	✓	✓	✓	✓	▪	▪
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (all'articolo 12, comma 5 del testo unico di cui al decreto	Art. 25-duodecies	100	200	✓	✓	✓	✓	✓	▪	▪

legislativo 25 luglio 1998, n. 286)										
Razzismo e Xenofobia	Art. 25 terdecies	200	400	✓	✓	✓	✓	✓	▪	▪
Frode in competizioni sportive	Art. 25 quaterdecies	100	500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.2 c.1 D.lgs. 74/2000)	Art. 25- quinquiesdecies	100	660	▪	▪	✓	✓	✓	✓	✓
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.2 c.2-bis D.lgs. 74/2000)	Art. 25- quinquiesdecies	100	530	▪	▪	✓	✓	✓	✓	✓
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art.3 D.lgs. 74/2000)	Art. 25- quinquiesdecies	100	660	▪	▪	✓	✓	✓	✓	✓
Dichiarazione infedele (art.4 D.lgs. 74/2000)	Art. 25- quinquiesdecies	100	400	▪	▪	✓	✓	✓	✓	✓
Omessa dichiarazione (art.5 D.lgs. 74/2000)	Art. 25- quinquiesdecies	100	530	▪	▪	✓	✓	✓	✓	✓

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.8 c. 1 D.lgs. 74/2000)	Art. 25-quinquiesdecies	100	660	▪	▪	✓	✓	✓	✓	✓
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.8 c. 2-bis D.lgs. 74/2000)	Art. 25-quinquiesdecies	100	530	▪	▪	✓	✓	✓	✓	✓
Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 74/2000)	Art. 25-quinquiesdecies	100	530	▪	▪	✓	✓	✓	✓	✓
Indebita compensazione (art.10-quater D.lgs. 74/2000)	Art. 25-quinquiesdecies	100	530	▪	▪	✓	✓	✓	✓	✓
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. 74/2000)	Art. 25-quinquiesdecies	100	530	▪	▪	✓	✓	✓	✓	✓
Reati in materia di contrabbando (DPR 43/1973)	Art. 25-sexiesdecies	100	400	▪	▪	✓	✓	✓	▪	▪
Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)	Art. 25-septiesdecies	300	700	✓	✓	✓	✓	✓	▪	▪

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	Art. 25-duodevices	500	100 0	✓	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Associazione per delinquere (art. 416 CP)	L. 16.3.2006 n. 146	400	100 0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis CP)	L. 16.3.2006 n. 146	400	100 0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater CP)	L. 16.3.2006 n. 146	400	100 0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art.12 commi 3, 3bis, 3-ter e 5 CP)	L. 16.3.2006 n. 146	200	100 0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Favoreggiamento personale (art. 378 CP)	L. 16.3.2006 n. 146	100	500	▪	▪	▪	▪	▪	▪	✓

¹ Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria, in ragione di un numero di quote compreso fra 100 e 1000 e di un importo pro quota compreso fra 250 e 1500 Euro circa, in modo da consentire l'efficacia della sanzione. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria, il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Ai sensi dell'art. 12, comma 1 del Decreto, la sanzione è ridotta della metà, la quota è pari a 100 Euro circa e l'importo irrogato non può comunque essere superiore a 100 mila Euro circa se:

a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha tratto vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;

b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

La sanzione è ridotta da un terzo alla metà (o dalla metà a due terzi in caso di concorso di entrambe le condizioni) se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

In ogni caso la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a 10 mila Euro circa.

² Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale o da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi di cui all'art. 12, comma 1 del Decreto.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche congiuntamente.

Le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

³ La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva. La sentenza è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

⁴ Nei confronti dell'ente è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Quando non è possibile eseguire la confisca del prezzo o del profitto, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità equivalente al prezzo o al profitto.

⁵ L'interdizione dall'esercizio dell'attività comporta la revoca o la sospensione delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività. Tale sanzione può essere applicata solo quando l'irrogazione delle altre risulti inadeguata.

Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, all'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività, ovvero se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati 231.